

Eloisa Mura

**Il problema della «penetrazione» del principio corporativo
nel diritto commerciale
nelle pagine di Finzi, Greco e Ascarelli***

*The «penetration» of corporativism into commercial law as issue
in the writings of Finzi, Greco and Ascarelli*

ABSTRACT: The essay analyses the relationship between commercial law and corporative law and problems associated with it (special rights, autonomy of disciplines, system of sources, link between legislation and code) in the debate of early thirties with special focus on the works of Enrico Finzi, Paolo Greco and Tullio Ascarelli.

KEYWORDS: Commercial Law, Corporativism, Early Thirties.

SOMMARIO: 1. Interferenze, influenze, attinenze, adeguazioni: il lessico del dibattito dei primi anni Trenta – 2. La proposta di Enrico Finzi per un diritto commerciale «fuori fase» – 3. Contro «alcuni zelatori troppo ansiosi di novità»: la voce di Paolo Greco – 4. Tullio Ascarelli alla prova del corporativismo.

* Questo lavoro è frutto delle ricerche condotte in seno all'iniziativa *Nas Trilbas de Ascarelli* patrocinata dalla Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo per celebrare i sessanta anni dalla morte di Tullio Ascarelli. Ringrazio gli organizzatori e il professor José Reinaldo de Lima Lopes in particolare per l'invito a parteciparvi.

1. *Interferenze, influenze, attinenze, adeguazioni: il lessico del dibattito dei primi anni Trenta*

Nel 1928 la rivista *Diritto e pratica commerciale* inaugurava le pubblicazioni di quell'annata aggiornando – prima fra tutti i periodici giuridici nazionali – il proprio programma scientifico alla luce degli orientamenti del nuovo diritto corporativo. Una dichiarazione contenuta nel primo fascicolo avvisava così i lettori:

Oggi nuovi compiti spettano alla scienza giuridica e particolarmente al diritto commerciale: la trasformazione del regime giuridico delle relazioni economiche secondo gli ideali e i comandamenti dell'Ordine Corporativo è già in atto e un avvenire di lungo e intenso lavoro si apre anche per il giurista, nella sua duplice funzione sociale: di raffinatore del patrimonio legislativo e di trasformatore della norma giuridica in abitudine di vita. «Diritto e Pratica Commerciale» pone senz'altro questi compiti nel suo programma e ad essi chiama i vecchi e i nuovi collaboratori, perché la realizzazione sia degna degli altissimi fini sociali cui questi compiti si ispirano¹.

L'invito era rivolto soprattutto ai giovani studiosi, i più entusiasti e i più capaci, a parere della Direzione, di «tradurre la norma giuridica in norma di vita reale», secondo un ben radicato adagio che trovava autorevoli assertori anche in vista dell'applicazione al campo della commercialistica del tempo. Sergio Panunzio, proprio in tema di rapporti fra diritto corporativo e diritto commerciale, era, per esempio, assolutamente convinto che fosse più utile prestare attenzione alla produzione scientifica degli allievi, la cui freschezza intellettuale consentiva una lettura più attinente ai fenomeni attuali, piuttosto che a quella dei maestri, imbrigliati nei rigorismi logici della passata dogmatica

¹ Si apriva con queste parole della Direzione, composta da Dario Guidi, Ugo Pasquini, Antonio Uckmar, Luigi Miglioranza, il volume di «Diritto e pratica commerciale», VII (1928), n. 1, p.n.n. L'anno successivo, con l'intento di promuovere gli studi sulle influenze dell'ordinamento corporativo sul diritto commerciale, la rivista bandì anche un concorso per monografie sui seguenti quattro temi: 1) La disciplina giuridica delle concentrazioni industriali e i principi del corporativismo fascista; 2) Il contratto-tipo del commercio moderno come strumento per la disciplina corporativa delle relazioni economiche; 3) Il regime delle società commerciali e il suo perfezionamento ai fini del regime corporativo; 4) Il regime fallimentare e l'ordinamento corporativo, con speciale riguardo alle funzioni e ai compiti dell'associazione professionale riconosciuta. Si può notare che i direttori della rivista erano, anche anagraficamente, *homines novi*, coltivavano interessi che chiameremmo pluridisciplinari – a cavallo tra il diritto del lavoro, il diritto tributario e il diritto commerciale – e si avvalevano di strumenti espressivi come i convegni e i periodici di nuova generazione per soppiantare i vecchi dogmatismi.

e nei consolidati criteri di metodo. Salvo rare eccezioni, la vecchia guardia gli sembrava infatti non avere compreso bene e fino in fondo come la strada del corporativismo fosse stata ormai definitivamente imboccata sul piano politico ed economico e occorresse pertanto agire anche nel campo giuridico-scientifico per definire le linee evolutive degli istituti fondamentali del nuovo ordinamento, così da renderli organizzativamente e culturalmente operativi².

Il mondo del diritto era arrivato tardi a considerare la questione del corporativismo rispetto, per esempio, agli studiosi delle dottrine economiche che verso la fine degli anni Venti avevano già iniziato la terza fase delle discussioni sul tema. L'immagine all'estero del regime corporativo si era nel frattempo largamente diffusa, alimentando il mito di uno Stato forte, capace di governare i conflitti di classe e di delineare un'originale direttrice volta a modernizzare l'organizzazione produttiva dopo il tramonto del modello imperniato sulla 'mano invisibile' e sull'atomismo liberale. In quegli anni, sospesi tra un dopoguerra spesso drammatico e la crisi innescatasi nel Ventinove, il corporativismo si proponeva così come referente comparatistico per la costruzione di modelli sociali e per la pratica politica, ma, paradossalmente, proprio nel paese in cui era nato non ne erano stati ancora precisati i contorni e i contenuti giuridici³.

Si spiega anche in questo modo l'enfasi posta da Panunzio nel celebrare il nuovo sistema legislativo ed economico e l'insistenza con cui riannodava la rivoluzione fascista, oltre che agli ordinamenti giuridici positivi, anche alla scienza del diritto, chiamata in quel frangente ad accantonare tradizionalismi e propensioni immobiliste per definire la struttura logico-formale del regime. La via da seguire era però tutt'altro che scontata. La centralità della corporazione quale perno della società produttiva poteva difatti essere coniugata in modo diverso a seconda che il nuovo sistema venisse considerato come una riorganizzazione per categorie del mondo del lavoro (ed era il punto di vista minimalista) o come il fulcro di una rifondazione riguardante l'intera società civile e lo Stato⁴. Al di là dei grandi disegni strategici affiorati nelle ben note

² Per il giurista pugliese l'unica «luminosa eccezione» fra i maestri era rappresentata da Vivante, la cui relazione al Primo Congresso giuridico celebrato in occasione del decennale della marcia (*La riforma delle leggi commerciali attraverso l'ordinamento corporativo*) veniva considerata la «più viva e più modernista» fra quelle presentate: S. Panunzio, *Prefazione* a G. Tarissi de Jacobis, *L'ordinamento corporativo e le fonti del diritto commerciale*, Roma 1933, pp. 1-3.

³ Sul dibattito teorico tra gli economisti in materia di corporativismo in corso allora cfr. sinteticamente D. Cavalieri, *Il corporativismo nella storia del pensiero economico italiano: una rilettura critica*, in «Il pensiero economico italiano», II (1994), pp. 7-49 e R. Faucci, *Dall'«economia programmata» corporativa alla programmazione economica: il dibattito fra gli economisti*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVIII (1999), t. I, pp. 9-58.

⁴ Cfr. G. Santomassimo, *La terza via fascista. Il mito del corporativismo*, Roma 2006, pp. 17-18.

assise congressuali di Roma (1930) e di Ferrara (1932), una prima prospettazione fu quella di riconoscere l'autonomia scientifica e didattica del diritto corporativo anche in vista di un possibile assorbimento delle discipline contigue. La materia fu così inserita nei *curricula* di Giurisprudenza e di Scienze politiche, affidata dapprima per incarico e poi, a cominciare da quello pisano del 1929 annullato però nelle sue risultanze, per concorso⁵. L'insegnamento dedicato non faceva tuttavia venir meno le differenti prospettive sottostanti, che anzi ne risultarono amplificate, con l'apertura di discussioni in seno ai *novatores* e tra questi e i rappresentanti della scienza giuridica tradizionale. Fra gli stessi 'giuristi-giuristi' si manifestarono, per usare provvisoriamente una semplificazione di comodo, due posizioni⁶: quella di Barassi, convinto che il diritto corporativo, più che un complesso di norme, fosse un principio di politica legislativa la cui forza espansiva avrebbe dovuto informare di sé l'intero campo giuridico così che, giunto al massimo della sua espansione, l'intero diritto sarebbe diventato corporativo; e quella che annoverava Asquini, Carnelutti e Zanobini, per i quali invece il diritto corporativo costituiva un diritto autonomo facente parte del diritto pubblico⁷.

⁵ Cfr. F. Lanchester, *Momenti e figure nel diritto costituzionale in Italia e in Germania*, Milano 1994, pp. 93-122 e ora S. Gentile, «La scienza per la scienza e perisca il mondo? Il coinvolgimento del duce nel primo concorso per la cattedra di Diritto corporativo (Pisa, 1929-1930)», in «Le carte e la storia», XXVI (2020), fasc. 1, pp. 126-139. Gli assegnatari del nuovo insegnamento avevano poche remore: accanto a scafati giuristi dalla fama consolidata – Widar Cesarini Sforza, Guido Zanobini, Gino Arias, Carlo Costamagna, Mariano Pierro, Bruno Biagi, non a caso di varia provenienza disciplinare e ideologica –, molti neofiti cavalcarono l'onda e, non tutti provvisti di adeguata armatura giuridica, si diedero a sfornare corsi di lezioni e manuali, che dovevano essere costantemente aggiornati in successive edizioni essendo la materia *in fieri*. Diversa anche la carriera di provenienza: la magistratura per Costamagna, l'alta burocrazia ministeriale per Pierro, l'avvocatura e la carriera di deputato per Biagi. Tra i giovani che si misero in luce nel nuovo insegnamento già sul finire degli anni Venti si possono ricordare, oltre a Guidi, Ferruccio Pergolesi, Carlo Alberto Biggini, Renato Balzarini e Giuliano Mazzoni.

⁶ Utilizza l'espressione 'giuristi-giuristi' P. Costa, *La giuspubblicistica dell'Italia unita: il paradigma disciplinare*, in A. Schiavone (cur.), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari 1990, p. 126, ed è un altro modo di far riferimento ai giuristi tradizionalisti (v. *infra*, nt. 14).

⁷ Cfr. rispettivamente L. Barassi, *Diritto del lavoro e diritto sindacale corporativo*, in «Archivio di studi corporativi», I (1930), fasc. I, pp. 47-75; A. Asquini, *Il nuovo diritto del lavoro nel sistema giuridico moderno*, in «Il diritto del lavoro», I (1927), n. 9, pp. 912-917; F. Carnelutti, *Intorno ai presupposti scientifici del diritto corporativo*, in «Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia», XXIV (1932), fasc. 1, pp. 598-603; G. Zanobini, *Interferenze fra il diritto corporativo e gli altri rami del diritto. Relazione al secondo convegno di Studi sindacali e corporativi in Ferrara*, Roma 1932 (estratto). Dà conto della complessità del dibattito sinteticamente richiamato nel testo e delle molte voci sorte intorno a esso, con particolare riguardo ai

Che si sottolineasse la propensione pervasiva della struttura corporativa o si giocasse sulle autonomie disciplinari, i problemi erano comunque complicati dal fatto che le ‘zone di confine’ fra le diverse branche del diritto erano tutte in movimento, in particolare, ovviamente, quelle pubblicistiche, il settore che più di altri necessitava di un adeguamento delle sue norme ai nuovi presupposti politici⁸. Il diritto costituzionale e il diritto amministrativo erano stati così, come è noto, i primi a risentire dell’influsso immediato del corporativismo, il quale non risparmiava tuttavia nemmeno il campo privatistico che, come si cominciò a sostenere, avrebbe necessitato di una «aratura profonda»⁹. Particolarmente esposto a subire le influenze della nuova disciplina dell’economia era qui il diritto commerciale, come testimonia il dibattito che si sviluppò già alla fine degli anni Venti sul tema della cosiddetta ‘penetrazione’ del principio corporativo nel suo ambito, con la quale si riapriva fra l’altro l’annoso problema dell’autonomia della disciplina, rimessa ora in discussione in tutti gli aspetti su cui storicamente era stata costruita¹⁰.

Nella società di massa, ordinata mediante una catena di categorie produttive e ripensata attorno all’agglomerato dell’impresa, la conquistata autarchia scientifica – minata anche dall’interno: si pensi alle reclamate autonomie riguardanti il diritto industriale, agrario, marittimo e aeronautico – doveva ora affrontare nuove sfide, derivanti da altrettante spinte verso commistioni inedite. La prima, che riguardava le macrosfere del diritto privato e del diritto pubblico, scaturiva dall’affermazione di una funzione sociale tesa a orientare anche istituti tradizionalmente costruiti come privati, e investiva il commerciale sia per l’organizzazione corporativa del lavoro, sia per la

rapporti fra il diritto corporativo e il diritto del lavoro, G. Cazzetta, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano 2007, spec. pp. 238-253.

⁸ L’espressione «zone di confine» appartiene, come è noto, a L. Barassi, *Le zone di confine nelle singole branche del diritto*, in *Studi dedicati alla memoria di Pier Paolo Zanzucchi*, Milano 1927, p. 147 ss.

⁹ R. Franceschelli, *Diritto pubblico e diritto commerciale*, in «Stato e diritto», I (1940), fasc. 1, pp. 17-41 (citaz. a p. 17). Sui rapporti fra corporativismo e diritto privato v. I. Stolzi, *L’ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell’Italia fascista*, Milano 2007, pp. 231-237 per l’impostazione del problema e *passim* per l’esposizione delle posizioni dei vari giuristi.

¹⁰ Sulla formazione dell’autonomia scientifica della materia v. di recente E. Fugazza, *Tra liberismo e solidarismo: il lungo percorso scientifico di Ercole Vidari*, Milano 2018, pp. 91-108 e i due saggi di E. Mura, *L’orbita di un «pianeta luminosissimo»*. *Verso l’autonomia scientifica del diritto commerciale*, e di I. Birocchi, *Tra i due codici. La giuscommercialistica italiana dopo il “manifesto” di Vidari (1870-1882)*, entrambi in I. Birocchi (cur.), *Non più satellite. Itinerari giuscommercialistici tra Otto e Novecento*, Pisa 2019, rispettivamente pp. 45-105 e 107-165.

prorompente presenza dello Stato nell'attività di impresa¹¹. La seconda era quella tradizionale tra il civile e il commerciale, con le conseguenti discussioni sul codice unitario o separato per i due rami e quella, ancora in piedi, di una normativa unica delle obbligazioni che aveva portato all'approvazione del codice italo-francese del 1927, oggetto di lavori di aggiornamento protrattisi fino alla metà degli anni Trenta¹². Su tutto incombeva infine la spinta alla commistione, più generale, tra il diritto nel suo complesso e la politica, per quella propensione tipica dello Stato totalitario a subordinare gli assetti giuridici (istituzioni, legislazione e interpretazione) ai valori del regime. Nell'ambito di una politica dirigista e in un'ottica produttivistica e modernizzante, al ramo commerciale spettava il compito di far scorrere le linfe dell'organismo economico: aderire alla 'natura delle cose' e dunque ascoltare la pratica degli affari e secondare i rapporti economici, evadendo dalla gabbia delle categorie dogmatiche, era del resto una caratteristica da sempre riconosciuta alla commercialistica¹³.

Il ritardo con cui la scienza giuridica di scuola arrivava a fare i conti con il corporativismo era però ben spiegabile. Esso si poneva infatti, soprattutto in alcune correnti di pensiero, come un complesso di norme e di istituti tendenti a realizzare direttamente e integralmente le funzioni dello Stato organico, espressione di una cultura tendenzialmente pervasiva contrapposta nel suo insieme a quella atomistica del *laisser faire*: aspetti strani o almeno problematici rispetto alla *forma mentis* del civilista e del pubblicista del tempo. Non vi è comunque dubbio che la giuscommercialistica avesse avvertito fin da subito il problema delle numerose interferenze tra l'edificando sistema corporativo e il diritto commerciale 'modernissimo' dei contratti-tipo, dei contratti collettivi, delle grandi compagnie autonome, dei trusts, dei consorzi e dei cartelli: il diritto, cioè, del commercio a base prevalentemente di massa. I progetti di riforma del vecchio codice avevano però assorbito l'attenzione della disciplina per tutti i primi anni del ventennio mussoliniano. L'emanazione della Carta del lavoro e la conseguente sancita supremazia dell'interesse collettivo sopra quello individuale, unita all'assunzione

¹¹ Sul tema v. ora i saggi raccolti nel volume F. Macario - M.N. Miletta (curr.), *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo*, Roma 2017.

¹² Cfr. G. Chiodi, «*Innovare senza distruggere*»: il progetto italo-francese delle obbligazioni e dei contratti (1927), in G. Alpa - G. Chiodi (curr.), *Il progetto italo-francese delle obbligazioni (1927). Un modello di armonizzazione nell'epoca della ricodificazione*, Milano 2007, pp. 43-146 e, specificamente per la parte commerciale, Id., *Il progetto italo-francese delle obbligazioni commerciali (1930-1935) in alcune fonti inedite dell'archivio Filippo Vassalli*, in I. Birocchi (cur.), *Non più satellite*, cit., pp. 287-330.

¹³ Ha trattato di recente questi temi in una vasta panoramica storica B. Sordi, *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna 2020, spec. pp. 166-210.

dell'impresa quale organismo minimo ma necessario dell'organizzazione sociale nazionale, cambiavano tuttavia completamente l'orizzonte e imponevano non solo di ripensare i singoli istituti, ma anche di armonizzare la branca giuridica commercialistica entro il nuovo ordinamento, rinnovandone se del caso dogmatica e paradigmi¹⁴.

Era questa la sfida scientifica che si presentava agli studiosi chiamati a raccolta da Dario Guidi, il quale, dopo la dichiarazione d'intenti enunciata nelle pagine introduttive di *Diritto e pratica commerciale*, aveva dato concreta attuazione al programma lanciato dalla sua rivista con un personale contributo¹⁵. Data per assodata l'idea che la forza espansiva dello *ius novum* fosse tale da valicare i confini della politica economica e dell'economia pura e da investire l'intero ordinamento giuridico, Guidi non rinunciava a una stoccata nei confronti di quanti soltanto un anno prima lo avevano tacciato di «arditismo giovanile» per aver sostenuto che il diritto commerciale non potesse non subire trasformazioni sotto l'influenza dei postulati corporativi¹⁶. Era certo che il solo additare un processo di questo tipo avrebbe trovato ancora resistenze all'interno degli ambienti più scettici della scienza giuridica, in particolare fra quei giuristi di marca liberale che non avrebbero tardato ad agitare lo spauracchio dell'economia di Stato contro quelle che consideravano vere e proprie manomissioni dello spirito del diritto commerciale tradizionale, ma sosteneva che occorresse comunque procedere imperterriti per quella via¹⁷.

Il giovane ma ben accorto professore sapeva d'altronde di poter far leva su una duplice condizione favorevole. Da un lato, ed era un dato di natura

¹⁴ In termini generali ha impostato il discorso dell'irrompere del corporativismo come ideologia che occupava lo spazio tra individuo e Stato, con i connessi problemi che dovette affrontare la scienza giuridica per quanto riguardava «la rappresentazione del soggetto» e «il rapporto società-Stato», P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 4, *L'età dei totalitarismi e della democrazia*, Roma-Bari 2001, pp. 257-263, che conviene leggere in collegamento con Id., *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi della cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano 1986, pp. 380-393, 416-422 (a p. 420 riferimenti dottrinali sul corporativismo destinato a invadere l'insieme della teoria dello Stato e tutti i rami del diritto privato e pubblico) e 446-455 (ove l'Autore, per l'impatto del corporativismo sulla giurispubblicistica, distingue tra giuristi tradizionalisti e giuristi 'integrazionisti', cioè militanti del partito).

¹⁵ D. Guidi, *Regime corporativo e diritto commerciale*, in «Diritto e pratica commerciale», VII (1928), n. 1, pp. 3-17.

¹⁶ Il testo della prolusione, pronunciata in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola per dirigenti sindacali dell'Università di Genova, è riprodotto nello stesso volume della rivista: D. Guidi, *L'oggi e il domani dell'ordinamento corporativo*, in «Diritto e pratica commerciale», VII (1928), n. 6, pp. 619-635.

¹⁷ D. Guidi, *Regime corporativo e diritto commerciale*, cit., p. 14.

oggettiva, si era registrato un evidente mutamento nella sfera dei rapporti economici, all'interno della quale la produzione non era più un fenomeno individuale e di interesse privato; ed era sufficiente scorrere i titoli della Carta del lavoro, per quanto allora dal valore meramente programmatico, per comprendere i rivolgimenti a cui il diritto era chiamato a dare risposte: dalla responsabilità del produttore dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato, alla possibilità di un intervento statale (nelle forme del controllo, dell'incoraggiamento e della gestione diretta) nella produzione economica quando mancasse o fosse insufficiente l'iniziativa privata. Dall'altro lato, e questo era un profilo soggettivo, si era in una fase di ricambio generazionale all'interno della scienza commercialistica, con la triade che aveva guidato a lungo la disciplina – Vivante, Sraffa, Rocco – in procinto di cedere il passo alle nuove leve; e si sa come nella retorica della rivoluzione fascista e dell'*homo novus* il mito delle energie giovanili da impiegare nei cimenti del regime giocasse un ruolo importante¹⁸.

Tutto sommato, comunque, la posizione di Guidi era equilibrata e prudente. Egli assicurava infatti ai «liberali a oltranza dell'economia e del diritto» che quel processo di intersecazione tra il corporativismo e il diritto commerciale non mirava a creare qualcosa di nuovo, ma soltanto a tradurre in un sistema ordinato e palese una realtà ormai dominatrice della vita economica moderna, in cui le categorie prevalevano sull'individuo¹⁹. La sua analisi non entrava tuttavia, se non superficialmente, nel vivo dei temi e, soprattutto, non coglieva – e nemmeno era interessata a cogliere – le ripercussioni che ciò avrebbe avuto sulla materia commercialistica in termini di indipendenza scientifica. Liquidando come oziosa la disputa fra gli studiosi per definirne la collocazione all'interno della scienza giuridica, a Guidi stava del resto maggiormente a cuore il riconoscimento del pieno rango scientifico al diritto corporativo, materia che insegnava a Genova come incaricato dal 1927²⁰.

¹⁸ Cfr. A. Asquini - G. Valeri - L. Mossa [sic: questo lo strano ma forse indicativo ordine tra gli autori], *La nostra consegna*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XXXVI (1938), pt. I, pp. 3-5. Di recente si è occupato di questa nuova generazione I. Birocchi, *L'età vivantina: tra Sraffa e Rocco, giovani commercialisti crescono (Mossa e Asquini dalla formazione alla cattedra, 1909-1921)*, in Id. (cur.), *Non più satellite*, cit., pp. 167-233.

¹⁹ D. Guidi, *Regime corporativo e diritto commerciale*, cit., pp. 16-17 (citaz. a p. 16).

²⁰ Fascista ante marcia, Guidi si era speso senza riserve per l'affermazione scientifica del diritto corporativo, tentando di «metterlo al riparo dai faccendieri in tal materia troppo numerosi e fastidiosi», come testimoniato anche dall'amico Bottai che lo ricordò alla Camera il 26 maggio 1931, dopo la sua scomparsa a soli trentatré anni. Il testo della commemorazione è riprodotto in «Il diritto del lavoro», V (1931), pt. I, n. 5, pp. 223-224.

Che l'innestarsi di quella «parte nuova» non potesse e non dovesse portare alla perdita di autonomia del diritto commerciale era però preoccupazione viva nei commercialisti puri e soprattutto in quei maestri che già in passato si erano misurati con il tema dell'autonomismo. Cesare Vivante fu così il primo a rispondere all'appello di Guidi con un articolo pubblicato l'anno successivo sulla rivista diretta dal giurista toscano che gli fornì l'occasione per tornare a occuparsi, dopo il noto «atto di conversione» ai due codici (civile e di commercio), dei problemi dell'autonomia del diritto commerciale nel nuovo quadro politico ed economico²¹. Le ragioni che lo avevano indotto a rivedere la posizione favorevole alla fusione dei due *corpora* normativi – che continuava comunque a considerare «un dovere scientifico e didattico, perché la scienza e la scuola devono tendere a costruzioni unitarie» – venivano infatti rafforzate dall'evoluzione in senso anti-atomistico e sempre più cosmopolitico della scienza commercialistica: «Gli affari commerciali si liberano oggidì in gran parte dall'isolamento individuale, che contraddistingue l'economia del passato, e si svolgono in grandi masse con un regolamento uniforme», soggiungeva il maestro veneziano, certo che convenisse a quel punto dare il via libera agli «innesti» del diritto corporativo, evitando di «chiudere il diritto commerciale nel Codice Civile in una sepoltura più solenne ma sepoltura». Nelle sue revisioni il codice di commercio avrebbe poi con il tempo assorbito e accolto elasticamente i risultati dell'esperienza corporativa, coordinandoli stabilmente entro il proprio sistema giuridico senza sovvertirlo²².

Per uno sguardo sul suo profilo scientifico v. l'omaggio tributatogli dalla rivista di «Diritto e pratica commerciale», X (1931), n. 1, pp. I-VIII e ora la voce di I. Stolzi, *Guidi, Dario*, in I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M.N. Miletta (dirr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna 2013, pp. 1091-1092.

²¹ C. Vivante, *L'autonomia del diritto commerciale e il diritto corporativo*, in «Diritto e pratica commerciale», VIII (1929), n. 1, pp. 113-120. Nella stessa annata della rivista, sempre in risposta all'appello di Guidi, apparve anche il saggio di M. Fragali, *Il regime fallimentare e l'ordinamento corporativo*, in «Diritto e pratica commerciale», VIII (1929), n. 6, pp. 521-548.

²² C. Vivante, *L'autonomia del diritto commerciale*, cit., pp. 114, 118 e 120. Il giurista veneto avrebbe ribadito le proprie convinzioni nel successivo C. Vivante, *La penetrazione dell'ordinamento corporativo nel diritto privato*, in «Il diritto del lavoro», V (1931), pt. I, n. 8-9, pp. 437-444: «Se l'ordinamento corporativo, sospinto dalla logica della sua missione rinnovatrice, non pigliasse parte alla riforma e all'aggiornamento del diritto vigente che ci starebbe a fare, se è appunto nelle leggi che si deve consacrare quel nuovo indirizzo integrale e realistico dell'economia nazionale?» (ivi, pp. 440-441). Nel 1932, per sua iniziativa, il Ministero delle Corporazioni bandì anche un concorso a premi sul tema pratico «Quale contributo di proposte concrete può l'ordinamento corporativo recare alla riforma del codice di commercio?» (cfr. ivi, p. 441). Di questi due saggi, con ampi stralci e commenti del tutto condivisibili, si sono occupati P. Cappellini, *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in «Quaderni fiorentini

Le parole di Vivante suonavano per Guidi, che aggiungeva una postilla al saggio, come un ammonimento e una profezia: un ammonimento agli scettici – che erano ancora i più – sulla possibilità e sull’opportunità di un’estensione dei principi corporativi al diritto commerciale; una profezia, e insieme una rassicurazione, per quanti avvertivano invece quell’espansione come inevitabile e la caldeggiavano²³.

Per quanto autorevoli, le parole di Vivante non contenevano guizzi di originalità, ma è comunque significativo il fatto che, come al suo solito, egli accettasse la corrente che sospingeva allora la materia – i negozi nuovi, la creatività della pratica e in generale la direzione economico-sociale degli affari – senza arroccarsi sui vecchi schemi pur di difendere l’unità del diritto commerciale quale specifica area del diritto privato di fronte alla minaccia proveniente dal diritto corporativo. A ingaggiare tale battaglia fu così un altro indiscusso maestro, l’ancor giovane Alberto Asquini, precocemente assunto agli onori della cattedra e degli incarichi legislativi, che funse da apripista per quanti di lì a poco avrebbero cominciato a ragionare, e con preoccupazione, sulle ricadute potenzialmente negative che l’incontro fra il diritto commerciale e il diritto corporativo avrebbe potuto avere sulla materia se non si fosse riusciti a ricondurre il nuovo corso nel solco della tradizione²⁴.

Il ruolo svolto da Asquini fu in sostanza quello dello stabilizzatore, capace di comprendere come il bisogno di riorganizzare l’economia alla luce dei progressi nelle tecniche produttive e nella circolazione dei beni sovvertisse beneficamente la logica dell’automatismo liberale, ma potesse anche portare all’affermazione di paradigmi giuridici eterodossi in grado di destabilizzare il consolidato sistema privatistico e di mettere a repentaglio l’esistenza stessa della commercialistica quale disciplina autonoma. Il diritto non era solo quello scritto nei codici, ma anche il diritto vivente che sorgeva dai fatti: ben lo sapeva e lo ripeteva assiomaticamente il giurista friulano che richiamava

per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVIII (1999), t. I, pp. 179-181 nt. 7, e N. Rondinone, *Storia inedita della codificazione civile*, Milano 2003, p. 103 nt. 102. Il maestro della Sapienza avrebbe riservato un nuovo tributo all’ordinamento corporativo anche in C. Vivante, *Congedo*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XXXVI (1938), pt. I, p. 1: «il nostro diritto commerciale, sotto la provvida influenza dell’ordinamento corporativo, present[a] ormai la conquista di regole nuove desunte dall’attuale feconda realtà».

²³ La *Postilla* di Guidi seguiva immediatamente il saggio di C. Vivante, *L’autonomia del diritto commerciale*, cit., pp. 120-121.

²⁴ A. Asquini, *L’unità del diritto commerciale e i moderni orientamenti corporativi*, in «Il diritto del lavoro», V (1931), pt. I, n. 1-2, pp. 9-20 (il saggio, poi ripubblicato in Id., *Scritti giuridici*, I, Padova 1961, pp. 49-70, era apparso in origine negli *Studi di diritto commerciale in onore di Cesare Vivante*, II, Roma 1931, pp. 521-545).

ancora il tema della «natura delle cose», da lui già esplorato in passato, per ribadire come il diritto commerciale fosse fra le varie branche quella più restia alla cristallizzazione entro dogmi e la più permeabile ai mutamenti della società. Ciò non doveva tuttavia far perdere di vista la «infrangibile subordinazione» del nuovo diritto corporativo al diritto codificato, fattore di ordine e di certezza soprattutto di fronte ai frequenti tentativi da parte delle imprese commerciali e industriali, più o meno inquadrati nelle organizzazioni professionali, di provare a tagliare i ponti con il diritto dello Stato, accusato di essere troppo chiuso agli interessi di categoria. Il giurista lamentava così come, sotto la suggestione dei recenti orientamenti pratici del commercio, alcune correnti dottrinali avessero cominciato a ipotizzare l'esistenza sul piano scientifico di un diritto commerciale corporativo formante un sistema separato e autonomo²⁵. Approdi, questi, che a suo dire obbligavano i commercialisti a riflettere sul rischio di una possibile «disintegrazione» del diritto commerciale come sistema unitario e a intervenire affinché la pur doverosa necessità di rinverdire la scienza commercialistica avvenisse entro binari preordinati e controllati. La disciplina doveva dunque sì aprirsi ai nuovi e fecondi orientamenti corporativi, espressione naturale della moderna organizzazione economica, ma nel quadro di un ordinamento di diritto pubblico strettamente inserito nell'alveo statuale, baluardo indispensabile contro ogni pericolo di prevalenza degli interessi particolari di categoria su quelli generali. Il ricorso al contratto collettivo, originale strumento di disciplina dei rapporti commerciali, intensificava la duttilità della materia – capace di per sé di accogliere principi, organismi e procedimenti di altri sistemi – e consentiva in qualche modo di parlare di un diritto commerciale corporativo a base contrattuale, ma senza assurde autonomie e senza soluzione di continuità rispetto al diritto codificato, espressione della volontà unitaria dello Stato, al quale unicamente spettava il compito di dettare le norme guida e di segnare i limiti dell'attività contrattuale, individuale e collettiva²⁶. La penetrazione del principio corporativo nel diritto commerciale

²⁵ Ivi, pp. 9-10. Il riferimento era esplicitamente a A. Candian, *Della nuova legislazione di diritto privato in Italia*, in Id., *Saggi di diritto*, I, Padova 1931, pp. 65-114 (il saggio era apparso originariamente nella rivista «Temi emiliana», V [1928], n. 11-12). In effetti il grande avvocato, da poco salito in cattedra, facendo leva su quella intensa socialità (ivi, p. 69 nt. 5, p. 98 nt. 1 e *passim*), che era la caratteristica del tempo presente, aveva condotto un'autentica filippica a favore dell'unità del diritto e contro le pretese autonomie disciplinari (ivi, p. 79), compresa quella del diritto commerciale. Contrario alla febbre delle codificazioni, in particolare in quel momento di trapasso culturale (ivi, p. 70), egli manifestava attrazione per il discorso lanciato da Guidi (ivi, p. 97).

²⁶ A. Asquini, *L'unità del diritto commerciale*, cit., p. 20. Il giurista friulano sarebbe tornato sul tema ribadendo le medesime posizioni in A. Asquini, *Una svolta storica nel diritto commerciale*,

non doveva perciò in alcun modo dare luogo a squilibri, sovrastrutture, conflitti o complicazioni. Degno allievo di Rocco, seppure immerso negli imponenti cambiamenti della realtà socio-economica degli anni Trenta, Asquini teneva in questo modo ben fermi i pilastri tradizionali della scuola da cui proveniva: la centralità del diritto dello Stato e dei vari codici disciplinari e l'autonomia della scienza che professava²⁷.

Tutt'altro che un liberalconservatore, come a posteriori amò dipingersi e come fu accreditato da una generosa storiografia, Asquini era giurista di regime che, pur combattendo le fantasiose costruzioni scientifiche vagheggiate dalla *nouvelle vague*, considerava comunque la corporazione come il perno della rifondazione della società fascista²⁸. Fu la sua posizione mediana ad accreditare l'idea, destinata a divenire dominante, che la penetrazione dell'ordinamento corporativo nel diritto commerciale fosse una conseguenza logica e diretta dell'evoluzione in senso pubblicistico di quest'ultimo, giustificabile alla luce della necessità di un suo adeguamento agli sviluppi della tecnica economica. Obiettivo degli studi pubblicati di lì in avanti divenne allora comprendere l'influenza che concretamente il diritto corporativo esercitava sul diritto commerciale e individuare gli effetti che ciò produceva. Ma tanto numerosi furono i lavori che tentarono una lettura del problema

in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XXXVIII (1940), pt. I, pp. 509-517, ma allargando l'orizzonte all'intero sistema giuridico: «Con rapide tappe legislative non solo sono stati creati gli strumenti corporativi di nuove fonti formali di diritto, ma sono stati posti i principi fondamentali che hanno dato all'agricoltura, all'industria, al commercio, al credito una nuova forma di economia organizzata ed hanno impresso a tutta la legislazione il nuovo spirito corporativo, incidendo sullo stesso concetto di diritto soggettivo, dichiarato funzione dell'interesse collettivo. Così quello che costituiva avanti la lettera lo spirito organizzativo e corporativo del diritto commerciale ha cessato di essere privilegio del diritto commerciale, perché lo stesso spirito ha permeato tutti gli istituti del diritto» (ivi, p. 511).

²⁷ In quest'ottica si può forse spiegare il rifiuto, apparentemente sorprendente, della chiamata alla Sapienza sulla cattedra di diritto corporativo (nel 1933, mentre era viceministro di questo dicastero, secondo solo a Mussolini). Ricorda l'episodio I. Birocchi, *Sul crinale del 1944: Filippo Vassalli e la reinvenzione del ruolo della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma dopo la caduta del fascismo*, in M. Cavina (cur.), *Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, Bologna 2014, p. 262 nt. 18. Per Asquini la chiamata all'Università della capitale, certo ambitissima, non poteva che essere su una cattedra commercialistica (e così fu, nel 1935).

²⁸ Si rinvia all'autobiografia pubblicata postuma (A. Asquini, *Tricesimo*, Roma-Paris-Bruxelles 1995, p. 15 e *passim*) e, per la storiografia che ne accredita le posizioni liberali, R. Meneghetti, *Alberto Asquini (1889-1972). Ristrutturazione dell'economia, riorganizzazione dello Stato*, Udine 1993. *Contra*, con fondamento, C. Montagnani, *Il fascismo "visibile". Rileggendo Alberto Asquini*, Napoli 2014.

rispetto ai singoli istituti, tanto pochi – e non di rado risalenti a studiosi estranei alla disciplina – quelli che trattavano il tema in chiave unitaria e complessiva.

Ad affrontare la questione da un punto di vista generale provò, in piena sintonia con l'analisi di Asquini, Giorgio De Semo nella relazione presentata al Congresso delle scienze di Milano nel settembre del 1931, incentrata sull'analisi delle «assidue interferenze» esistenti fra il diritto commerciale e il diritto corporativo, materie che insegnava a Bari come ordinario²⁹. Le commistioni erano d'altronde inevitabili poiché il diritto corporativo, che regolava anche la materia dei sindacati dei produttori, si imbatteva sistematicamente nei singoli commercianti, intermediatori o imprenditori, al cui raggruppamento nelle varie associazioni provvedeva con criteri presi in prestito o comunque presupposti dallo stesso diritto commerciale. A dispetto della crescente espansione corporativa, per l'allievo di Supino era comunque fondamentale che il diritto commerciale conservasse la sua piena autonomia e la sua «incrollabile giustificazione». Pensare o addirittura auspicarne un assorbimento da parte del diritto corporativo – come aveva lasciato intendere Guidi in coerenza con gli orientamenti associativi della coeva struttura sociale – equivaleva a disconoscere le antiche tradizioni e l'utilità stessa di una scienza che era e doveva continuare a rimanere il diritto per eccellenza dei rapporti giuridici individuali inerenti alla produzione e allo scambio dei beni³⁰.

Pur tenendo nel debito conto i numerosi elementi di attinenza, De Semo distingueva dunque il diritto commerciale, ancora considerato dominio del diritto privato, da quello corporativo, espressione autentica di una nuova pagina del diritto pubblico³¹. Come Vivante e Asquini, riconosceva però

²⁹ G. De Semo, *Attinenze fra diritto commerciale e diritto corporativo*, in «Il diritto del lavoro», V (1931), pt. I, n. 10, pp. 533-556. Punti di separazione: 1. Il diritto commerciale costituisce una branca del diritto privato mentre il diritto corporativo si inquadra nel pubblico; 2. Il diritto commerciale riconosce, tutela e sprona interessi individuali mentre il diritto corporativo raggruppa, per libera adesione, i componenti delle categorie produttrici nelle associazioni professionali riconosciute, tese alla tutela degli interessi economici di categoria; 3. Le norme del diritto commerciale hanno carattere per lo più dispositivo, mentre la legge sui rapporti collettivi di lavoro consta di precetti ai quali non è possibile derogare e commina sanzioni (ivi, pp. 535-536).

³⁰ Ivi, pp. 555-556. Riferimenti alle sue posizioni in I. Stolzi, *L'ordine corporativo*, cit., spec. pp. 240, 244 e 311 nt. 37. Nonostante il titolo promettente risulta del tutto inutile il successivo saggio G. De Semo, *Spirito e forma dell'ordinamento corporativo*, in «Rivista di politica economica», XXIII (1933), fasc. VII-VIII, pp. 830-835, che si segnala solo per le smaccate e continue lodi a Mussolini («Duce titanico dagli occhi d'aquila»: ivi, p. 835) e per la radicale avversione alla nota concezione 'sovietista' di Ugo Spirito sulla corporazione proprietaria (ivi, p. 834).

³¹ Affinità che teneva a sottolineare anche Carnelutti quando, per affermare l'autonomia

anch'egli la necessità di un allineamento del diritto commerciale ai postulati corporativi, partendo dal presupposto, peraltro ormai assodato, per il quale la materia poteva dedurre i propri principi generali anche da sistemi diversi e adattare le proprie categorie dogmatiche e interpretative ove ciò servisse a rispondere ai mutamenti economici e sociali in atto. Proprio grazie a questa caratteristica il diritto commerciale poteva difendere la propria autonomia da quelle potenzialità corrosive e tendenzialmente assorbenti dell'edificando progetto fascista; ragione per la quale, qualche anno più tardi, per definire i contatti tra le due sfere, Sergio Sotgia preferì parlare di «adeguazione» piuttosto che di «penetrazione» – termine utilizzato anche da De Semo –, proprio a indicare come il diritto commerciale, mentre riconosceva la capacità espansiva del sistema corporativo, fosse anche in grado di assimilarne i fenomeni entro le proprie griglie teoriche. Non era, come si può capire, soltanto una quisquilia lessicale³².

Il problema si poneva continuamente di fronte alla intrinseca capacità dell'ordinamento corporativo di rimescolare e rinnovare sul piano teorico l'intero sistema delle fonti commerciali: un tema ben presente nella mente degli studiosi i quali tuttavia, ancora una volta, non affrontarono la questione sul piano globale, ma limitatamente ai singoli istituti presi di volta in volta in esame³³. La stessa analisi specificamente dedicata al tema, condotta da un giovane avvocato estraneo alla nomenclatura giuscommercialistica, Giorgio Tarissi de Jacobis – che anticipava in un saggio pubblicato sulle pagine di

scientifico del diritto corporativo, lo assimilava al diritto commerciale sotto il profilo storico e sotto quello logico. Anche il diritto commerciale, infatti, osservato con la lente della logica giuridica, si frantumava in alcuni nuclei eterogenei di norme, tra cui primeggiavano i gruppi di diritto privato contrattuale: norme nuove, riunite nel codice di commercio, la cui unitarietà era stata condizione necessaria, o quanto meno favorevole, al loro sviluppo e a quello dell'intero sistema di diritto privato (F. Carnelutti, *Il diritto corporativo nel sistema del diritto pubblico italiano*, in «Il diritto del lavoro», IV [1930], pt. I, n. 1-2, pp. 123-138, spec. p. 137).

³² Per l'allievo di Mossa il termine 'penetrazione' evocava infatti l'idea di un'imposizione di principi da parte del diritto corporativo, mentre quello di 'adeguazione' lasciava intravedere chiaramente come tale fenomeno fosse dovuto alla trasformazione economica della società, della quale il diritto era proiezione: S. Sotgia, *Il diritto commerciale nell'ordinamento corporativo*, Padova 1942, p. 16.

³³ Specificamente di contratti-tipo si occupò, per esempio, C. Vivante, *I contratti-tipo nell'ordinamento fascista*, in «Commercio. Rivista mensile dell'economia commerciale italiana», III (1930), n. 10-11, pp. 3-7. Ma si sa che i contratti-tipo e per adesione nel quadro corporativo furono un passaggio molto frequentato dalla giuscommercialistica (fu uno dei temi cari anche a Lorenzo Mossa: cfr. G. Chiodi, *Un pioniere della giustizia contrattuale: Lorenzo Mossa e i contratti di adesione*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XLV [2016], spec. pp. 272-285).

Diritto e pratica commerciale i contenuti di un volume –, si limitava a passare pragmaticamente in rassegna i problemi relativi all'influenza dei contratti-tipo sugli usi e sulle consuetudini commerciali, all'intervento delle associazioni sindacali per la loro formazione e alla funzione normativa del Consiglio nazionale delle corporazioni nel campo dei rapporti economici. Gli esiti cui perveniva erano però soltanto parziali e tutt'altro che condivisi³⁴.

La rapida espansione dell'ordinamento voluto dal regime portò comunque ben presto a ritenere che un generico riconoscimento dell'esistenza di fonti corporative del diritto commerciale fosse insoddisfacente sul piano logico-formale e peraltro insufficiente a risolvere il problema della distinzione, all'interno della materia, di una sfera di rapporti di diritto eminentemente pubblico da una sfera di rapporti di diritto privato. Attribuendo al diritto corporativo la capacità di alterare le tradizionali modalità di differenziazione tra i due rami, ancora dalle pagine di *Diritto e pratica commerciale*, un Giuliano Mazzoni pressoché al debutto si spinse così ad affermare che i tempi erano maturi per una separazione del diritto commerciale in diritto commerciale pubblico, inteso come diritto dell'economia e delle categorie, e in diritto commerciale privato, inteso come diritto del commercio, ossia diritto dell'impresa industriale o commerciale privata. Il diritto corporativo avrebbe dovuto costituire l'anello di congiunzione tra i due campi. Inserito nel tronco pubblicistico, ma ancora saldamente ancorato alle radici privatistiche in un dualismo benefico e fecondo di sviluppi, il diritto commerciale così rinnovato avrebbe in questo modo potuto candidarsi a divenire «il *diritto vivente* della Nazione», mantenendo intatta la propria posizione all'interno della scienza giuridica; diversamente era destinato a soccombere³⁵.

Il diritto corporativo era divenuto infatti ormai il diritto dell'economia

³⁴ G. Tarissi de Jacobis, *Le basi corporative di una nuova legislazione commerciale*, in «Diritto e pratica commerciale», XII (1933), n. 1, pp. 189-196. Per quanto riguardava i contratti-tipo, lo studioso si dichiarava favorevole ad annoverarli fra le fonti del diritto commerciale, sia pure sussidiarie (G. Tarissi de Jacobis, *L'ordinamento corporativo*, cit., pp. 21-47). Più controversa la questione relativa alle norme del Consiglio nazionale delle corporazioni: ritenute da alcuni non come fonti sussidiarie ma come fonti del diritto commerciale vere e proprie, cioè come leggi commerciali (fra questi, oltre a G. Tarissi de Jacobis, *L'ordinamento corporativo*, cit., pp. 51-74, A. Arcangeli, *La funzione legislativa del Consiglio Nazionale delle Corporazioni*, in «Lo Stato», I [1930], fasc. 6, pp. 621-628), esse vedevano negata tale natura da A. Asquini, *Controversie collettive e controversie individuali di lavoro*, in «Il diritto del lavoro», IV (1930), pt. I, pp. 232-339 [ma 239].

³⁵ G. Mazzoni, *Verso un diritto pubblico commerciale*, in «Diritto e pratica commerciale», XII (1933), n. 6, pp. 521-529 (citaz. a p. 526). Il saggio è pubblicato anche come G. Mazzoni, *Precisazioni a proposito della cosiddetta "penetrazione" del diritto corporativo nel diritto commerciale*, in «Il diritto del lavoro», VII (1933), pt. I, n. 8-9, pp. 427-431. Il giovane giurista avrebbe vinto il concorso di Catania del 1936 (cfr. F. Lanchester, *Momenti e figure*, cit., pp. 417-424).

nazionale; un fenomeno che i giuristi non potevano né ignorare né disconoscere, anche se ciò comportava il ricorso a inedite categorie logiche: «A realtà nuova, dogmatica nuova», aveva ammonito Pietro de Francisci, e ai commercialisti non restava che adattarsi³⁶. Qualcuno avrebbe a quel punto potuto eccepire che con una simile apertura si travalicavano i confini della più rigorosa sistematica giuridica e si superava il dogma della scienza pura del diritto che non ammetteva elementi estranei – politici o economici – nel campo delle sue costruzioni; ma a tali possibili obiezioni Mazzoni rispondeva, prendendo in prestito parole già pronunciate da Ascarelli, che il diritto stava attraversando un periodo di crisi ed era perciò naturale, sotto la spinta del fattore tecnico-economico, un ripensamento generale delle tratte categorie epistemologiche³⁷.

Le discussioni e le incertezze che affioravano dimostravano come una nuova linfa scorresse nei vasi della scienza giuridica, spingendo – era il caso di Mazzoni – fino a un riesame critico del *fundamentum divisionis* fra diritto pubblico e diritto privato declinato in chiave commercialistica. Comune divenne l'idea che una chiusura del diritto commerciale alle innegabili influenze del principio corporativo ne avrebbe messo in pericolo la sopravvivenza scientifica, decretandone in qualche modo la fine³⁸. Pragmaticamente immersa in questa realtà, una generazione di giuristi multicolore e spesso originale – quella nata negli anni Ottanta che partiva da Arcangeli e arrivava ad Asquini, passando per Finzi, Valeri, Mossa e Greco, fino al ben più giovane Ascarelli, la cui straordinaria capacità di studio e di lavoro nella simbiotica combinazione tra osservazione pratica e teoresi lo impose già nei primi anni Trenta come figura autorevole³⁹ – si fece allora portavoce di un programma di modernizzazione volto al superamento dell'impostazione individualistica e del principio liberista in favore di una

³⁶ Il riferimento era a P. de Francisci, *Per una nuova dogmatica giuridica*, in «Il diritto del lavoro», VI (1932), pt. I, n. 11-12, pp. 493-501: «La dogmatica non può essere solo costruzione dialettica formale né schematizzazione di concetti in formule astratte, ma deve avere viva la coscienza che le dottrine devono essere aderenti ai fatti e suscettibili di adattamenti e di trasformazioni a seconda del variare della struttura e delle funzioni degli istituti [...]. A realtà nuova, dogmatica nuova» (ivi, p. 496). Cfr. inoltre G. Maggiore, *Il diritto corporativo e la trasformazione della dogmatica giuridica*, in «Archivio di studi corporativi», I (1930), fasc. I, pp. 543-552.

³⁷ T. Ascarelli, *I contratti collettivi commerciali e il criterio distintivo dei vari contratti*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XXXI (1933), pt. I, pp. 100-101.

³⁸ Così, oltre a Mazzoni, anche G. Tarissi de Jacobis, *L'ordinamento corporativo*, cit., pp. 16-17.

³⁹ N. Rondinone, *Impresa e commercialità attraverso il "lato oscuro" dell'unificazione dei codici*, Torino 2020, p. 78.

moderna disciplina delle attività commerciali basata sull'impresa e di un'economia controllata dallo Stato⁴⁰.

Il corporativismo fu il denominatore comune a questi studiosi, le cui posizioni furono però variegatae per la polifonia che accompagnò sempre le discussioni sul tema di fondo. Qui si è scelto di limitare la trattazione ai primi anni Trenta e ad alcuni giuristi che affrontarono il problema dei rapporti tra diritto commerciale e diritto corporativo su un piano generale, proponendo al contempo un concreto programma di riforma della materia. Il clima è quello del consenso ideologico montante all'indomani del Congresso giuridico del decennale della marcia; gli autori sono Enrico Finzi, Paolo Greco e Tullio Ascarelli, allora non uomini *contro*, ma criticamente *entro*⁴¹.

2. La proposta di Enrico Finzi per un diritto commerciale «fuori fase»

A levare allora una voce forte contro il timore di una possibile asfissia del diritto commerciale fu singolarmente non un commercialista, ma un civilista, e un civilista di vaglia: Enrico Finzi. Non stupisce che proprio dalla mente e dalla penna di un allievo di Giacomo Venezian, cui certo non difettava una spiccata attitudine a connettere il 'fatto' e il 'diritto', scaturisse l'idea di una riforma tesa ad adeguare il sistema commercialistico alle esigenze politiche ed economiche che andavano affermandosi all'epoca mediante modelli di regolazione delle attività private di stampo corporativo. Insofferente ai vincoli esegetici e con un occhio sempre teso alla «osservazione del mondo in cui viviamo», da civilista Finzi aveva già rivelato una preferenza per l'analisi degli istituti nelle loro fasi di trasformazione e una marcata sensibilità alle dinamiche di un diritto in continua evoluzione e movimento⁴².

⁴⁰ Cfr. M. Libertini, *Diritto civile e diritto commerciale. Il metodo del diritto commerciale in Italia (II)*, in «Orizzonti del diritto commerciale», 2015, n. 3, pp. 14-19 [http://www.rivistaodc.eu/; pagina web consultata per l'ultima volta il 15 giugno 2020].

⁴¹ Sul tema offrono una guida sicura le indagini pionieristiche di R. Teti, *Codice civile e regime fascista. Sull'unificazione del diritto privato*, Milano 1990, pp. 99-109, importante momento di svolta nella trattazione della civilistica degli anni Trenta; successivamente con ampio respiro N. Rondinone, *Storia inedita della codificazione civile*, cit., spec. pp. 100-110, nonché la densa ricostruzione di I. Stolzi, *L'ordine corporativo*, cit., spec. pp. 311-312. Qui si userà la lente di ingrandimento, cercando di mettere a frutto le suggestioni e gli indirizzi della più recente storiografia.

⁴² E. Finzi, *Verso un nuovo diritto del commercio*, in «Archivio di studi corporativi», IV (1933), fasc. II, pp. 203-228, ora in Id., *“L'officina delle cose”. Scritti minori*, a cura di P. Grossi, Milano 2013, pp. 71-98, da cui si cita. Fondamentali per comprendere il tratto umano e scientifico di Finzi le pagine di P. Grossi, *Un giurista solitario: Enrico Finzi*, in Id., *Nobiltà del diritto. Profili*

Con lo stesso pragmatismo e con la medesima ottica anti-soggettivistica adottata nello studio della proprietà, il giurista mantovano si era così accostato allo studio del diritto commerciale, disciplina della quale era incaricato presso l'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Firenze e che certamente lo attirava per la possibilità di mettere a frutto l'abito critico nell'analisi dei problemi che tale materia poneva in relazione agli usi e alla prassi e, dunque, a quel diritto vivente sul quale teneva la lente puntata; una propensione alla quale faceva eco una tensione altrettanto naturale verso la costruzione sistematica derivatagli dal ragionare per 'funzioni' tra loro sempre collegate. Il segno lasciato dal suo maestro triestino era in tal senso indelebile⁴³.

La scienza commercialistica, nella fase delicatissima che attraversava, sembrava chiamarlo alla prova. Le insoddisfazioni per la perdurante vigenza del codice del 1882 erano ormai divenute unanimi e la situazione era resa ancora più spinosa dal fatto che da più parti, come si è visto, si era cominciata a riconoscere la potenza rinnovatrice del principio corporativo anche in ambito commercialistico. I progetti di riforma susseguiti in epoca fascista – quello di Vivante e di d'Amelio del 1922 e 1925 e quello italo-francese delle obbligazioni del 1927 – non avevano tuttavia messo in piedi un vero programma riformista, ma si erano limitati a ritoccare e integrare qua e là la normativa vigente, per lo più mediante il riconoscimento di alcuni istituti già diffusi nella pratica e spesso disciplinati da leggi speciali. Il sistema ne usciva sostanzialmente immutato⁴⁴.

Affiorava un'ispirazione corporativa tanto convinta quanto *sui generis*. Il corporativismo non costituiva infatti per Finzi la base sulla quale l'obbediente giuspositivista doveva costruire i propri schemi, ma era al contrario un aspetto della socialità che si manifestava modernamente nella produzione e nello scambio e riguardava cose (stabilimenti, macchinari, materia grezza) e soggetti dalla figura disparata (imprenditori, tecnici, impiegati, operai), tutti pensati

di giuristi, Milano 2008, pp. 19-45 e Id., *Enrico Finzi: un innovatore solitario*, in E. Finzi, "L'officina delle cose", cit., pp. V-LXI.

⁴³ Il riferimento è ai due saggi E. Finzi, *Le moderne trasformazioni del diritto di proprietà*, in «Archivio giuridico», LXXXIX (1923), pp. 52-72, ora in Id., "L'officina delle cose", cit., pp. 17-38 e Id., *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, in *Atti del Primo Congresso nazionale di diritto agrario tenuto in Firenze nei giorni 21, 22 e 23 ottobre 1935*, Firenze 1935, pp. 158-183, ora in Id., "L'officina delle cose", cit., pp. 39-69, su cui v. I. Stolzi, *L'ordine corporativo*, cit., spec. pp. 392-406; P. Grossi, *Un giurista solitario*, cit., pp. 39-45; Id., *Enrico Finzi: un innovatore solitario*, cit., pp. XXXII-XLI; A. Iannarelli, *Proprietà e beni. Saggi di diritto privato*, Torino 2018, pp. 11-17.

⁴⁴ Cfr. E. Finzi, *Verso un nuovo diritto del commercio*, cit., pp. 75-76.

entro una rete da organizzare necessariamente in un sistema regolato dal diritto. Nel quadro vigente era andato sempre più accentuandosi il divario tra il tessuto economico e sociale del paese e la dogmatica tradizionale, che nella sua rigidità risultava ormai incompatibile con i moderni bisogni della scienza giuridica. Occorreva pertanto che la commercialistica adottasse un registro dinamico e aggiornasse le tradizionali impalcature logiche partendo dall'osservazione dei fatti sociali. Sotto questo profilo il giurista mantovano non aveva certo paura di entrare in rotta di collisione con quella parte della disciplina più prudente e recalcitrante di fronte alla prospettiva di un abbandono dei propri modelli euristici. Al suo ingresso nell'agone della materia, pur senza rinunciare all'abito critico, preferì comunque porsi su un piano interlocutorio, come nell'articolo pubblicato sulla *Rivista del diritto commerciale* del 1928, in cui rivolse alcuni pungenti rilievi al progetto di riforma elaborato dalla Commissione d'Amelio senza rovesciarne però i presupposti fondanti⁴⁵.

La questione sulla quale focalizzava l'attenzione era una delle più dibattute in dottrina e in giurisprudenza, ovvero se all'analogia della legge commerciale si dovesse ricorrere prima di attingere alle fonti sussidiarie indicate dall'art. 1 del codice di commercio (gli usi e il diritto civile) o soltanto quando fosse risultata vana la ricerca in ciascuna di esse di una norma atta a decidere la controversia. Sul punto – sul quale si erano espressi tra gli altri i supremi maestri Vivante e Rocco, con i suoi *Principii* freschi di stampa ma subito letti – i membri della commissione non si erano pronunciati con chiarezza, e quel loro «adagiarsi in un comodo agnosticismo» era vischiosissimo perché spianava di fatto la strada a un indiscriminato ricorso ai dettami civilistici in caso di lacune all'interno del redigendo codice: un pericoloso passo indietro rispetto ai molti progressi che la commercialistica aveva fatto da quando aveva imboccato la via dell'autonomia scientifica e disciplinare. Al di là della critica al progetto in esame, ciò che premeva realmente a Finzi era perciò spronare dottrina e legislatore a un ricorso ai dettami civilistici nel solo caso in cui non vi fosse alcuna possibilità di estendere analogicamente le norme del diritto commerciale. Da lì l'invito a emendare in tal modo lo specifico articolo del progetto:

In materia di commercio si applicano le leggi commerciali. Ove queste non dispongono si osservano gli usi mercantili. Qualora manchi una disposizione precisa del diritto commerciale scritto o consuetudinario, si avrà riguardo alle disposizioni delle leggi commerciali che regolano casi simili o materie analoghe.

⁴⁵ E. Finzi, *Le disposizioni preliminari del Codice di Commercio nel Progetto della Commissione reale*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XXVI (1928), pt. I, pp. 385-407, ora in Id., *“L'officina delle cose”*, cit., pp. 105-137, da cui si cita.

Ove il caso rimanga tuttavia dubbio si deciderà secondo i principi generali del diritto commerciale. In difetto si applicherà il diritto civile⁴⁶.

Il campo era apparentemente quello arido della gerarchia delle fonti, categoria terminologica alla quale Finzi non si sottraeva per quel positivismo a cui certo non voleva rinunciare, pur senza tradire la propria vocazione storicista⁴⁷. Ma la sua non era certo una concezione meccanicista. Consentendo la prevalenza degli usi – per i quali, anche in virtù della loro «forza viva», chiedeva una precisa formulazione legislativa – sulla estensione analogica della legge commerciale scritta, egli non dimostrava difatti soltanto una costante attenzione alle esigenze della pratica, ma esprimeva anche l'idea, già presente nei precedenti lavori, di un diritto commerciale come un portato della storia che il legislatore non poteva creare artificiosamente, ma che doveva formulare così come si era venuto formando *rebus ipsis dictantibus et necessitate exigente*⁴⁸.

Non era tutto. Nello stesso saggio egli affrontava anche il delicato

⁴⁶ Ivi, p. 110. La distanza della posizione di Finzi rispetto a quella conservatrice del progetto si può apprezzare ricordando quanto Asquini aveva detto solo un anno prima a difesa quasi ufficiale dei lavori della Commissione: «Il codice di commercio resta, secondo il progetto come secondo il codice vigente, la legge speciale della attività commerciale in senso obiettivo distinta e gerarchicamente subordinata alla legge civile regolatrice dell'attività privata in generale» (A. Asquini, *Codice di commercio, codice dei commercianti o codice unico di diritto privato?*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XXV [1927], pt. I, p. 507).

⁴⁷ I caratteri della cultura tanto storicista quanto pragmatico-positivista di Finzi sembrano da ascrivere all'assimilazione originale di insegnamenti derivanti da Venezian e coltivati poi nello studio professionale di Carlo Lessona, e sono in parte comuni con quelli di Piero Calamandrei, allievo diretto del processualcivilista piemontese e frequentatore dello stesso studio, con il quale del resto Finzi ebbe a collaborare proprio nell'attività di quel Circolo di cultura che li ebbe protagonisti insieme a personaggi come Salvemini, Limentani, Pasquali: si rinvia a P. Grossi, *Enrico Finzi: un innovatore solitario*, cit., pp. X-XIII, che contiene anche numerosi riferimenti alla visione storicista di Finzi. Sul fertile ambiente in cui a sua volta maturò Lessona, che si era avviato agli studi sotto la guida dello storico Cesare Nani, e che certamente trasmise ai suoi allievi l'impronta eclettica di uno storicismo pragmatico, v. I. Birocchi, *La scuola processualcivilistica nella cultura giuridica italiana: gli esordi (1885-1910)*, in L. Cadet - S. Dauchy - J.-L. Halpérin (curr.), *Itinéraires d'histoire de la procédure civile. 2. Regards étrangers*, Paris 2020, pp. 107-111.

⁴⁸ E. Finzi, *Le disposizioni preliminari del Codice di Commercio*, cit., pp. 111 e 119-122. La proposta di riformulazione della norma fu criticata da Aurelio Candian («introdurrebbe, per così dire ufficialmente, l'araba fenice dei principii generali del diritto commerciale»), nel quadro della tesi, allora isolata, negatrice dell'autonomia delle varie branche del diritto (A. Candian, *La legge commerciale nel sistema del diritto privato*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XXVII [1929], pt. I, pp. 337-338, citaz. a p. 338).

problema dell'accertamento degli usi mercantili, questione che il giurista positivo sentiva vivamente e che fu in effetti affrontata con varie proposte *de iure condendo*⁴⁹. Da parte sua Finzi esprimeva profondi dubbi sul fatto che le raccolte di usi curate dalle Camere di commercio costituissero una rappresentazione affidabile e per così dire oggettiva di tali categorie. Piuttosto che stabilire preventivamente una scala di affidabilità – paragonava questa situazione all'antico e deprecato sistema delle prove legali –, egli riteneva pertanto che l'accertamento dovesse essere lasciato alla coscienza del giudice. Da ciò sarebbe derivata anche una maggiore aderenza del giudicato alla prassi dei rapporti commerciali⁵⁰.

L'esigenza generale di certezza era comunque centrale all'interno della sua riflessione. Stigmatizzando la povertà di linguaggio manifestata dal legislatore, sempre restio alla creazione di nuove formule e ancorato alle espressioni tradizionali, Finzi ribadiva che fra i compiti del giurista rientrava altresì quello di fissare un ordine all'interno delle cose, di tracciare confini ben definiti e di fugare dubbi ed equivoci anche con l'utilizzo di un linguaggio chiaro e allo stesso tempo ricco: il lessico era al servizio dei contenuti da sistemare, secondo un insegnamento che risaliva ancora a Venezian⁵¹.

I due successivi saggi dedicati alle società erano una prova ulteriore della costante attenzione per quegli istituti affermatasi nella prassi ma ancora privi di una costruzione organica: dare «un ordine legale a rapporti che lo esigono e che il diritto non ha ragione alcuna di respingere» era un altro dovere esplicito del giurista⁵². «La forza dei fatti vince la logica astratta del sistema»,

⁴⁹ In adesione a una proposta di Vivante, De Semo sostenne che in virtù dell'autorevolezza del Consiglio nazionale delle corporazioni tale organo avrebbe dovuto procedere alla raccolta delle consuetudini commerciali (G. De Semo, *Attinenze fra diritto commerciale e diritto corporativo*, cit., p. 554; nell'ottica centralista del professore barese tale operazione avrebbe consolidato la struttura giuridica delle attività commerciali «in conformità del carattere unitario della produzione»).

⁵⁰ E. Finzi, *Le disposizioni preliminari del Codice di Commercio*, cit., pp. 120-121.

⁵¹ Ivi, pp. 124-125. L'incompletezza della prima opera del maestro triestino, stampata in poche copie per lo più da distribuire ai commissari concorsuali e poi abbandonata nello stato in cui si trovava, derivava probabilmente anche dalla incapacità, in quella fase giovanile, di esprimere adeguatamente, in forma di sistema, contenuti tanto nuovi. Di converso, i cimenti affrontati negli ultimi anni bolognesi sul diritto libico (G. Venezian, *Proprietà fondiaria in Libia* [1912] e *Il tapu nel diritto ottomano* [1913]) mostrano la capacità di comprendere gli istituti di quel diritto anche attraverso la corrispondente nomenclatura (cfr. ora la voce di I. Birocchi, *Venezian, Giacomo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXXXVIII, Roma 2020, pp. 535-538).

⁵² E. Finzi, *Sulla riforma legislativa delle società commerciali*, in *Studi in onore di Alfredo Ascoli pubblicati per il XLII anno del suo insegnamento*, Messina 1931, ora in Id., *"L'officina delle cose"*, cit., pp. 139-158 (citaz. a p. 143) e Id., *Società controllate (art. 6 R.D.L. 30 ottobre 1930 n. 1450)*,

soggiungeva così mentre propugnava un vero e proprio rifacimento della legislazione delle società commerciali e al contempo introduceva quel concetto di «pluralità collegate di cose e persone» che avrebbe poi eretto a perno della propria proposta scientifica. Il commercio nell'ordinamento corporativo non poteva difatti essere più preso in esame e disciplinato con riguardo esclusivo ai singoli atti, ma doveva essere considerato come un fenomeno e un'attività di massa svolta tra collettività organizzate in vista dell'ottenimento di fini che andavano oltre il puro interesse individuale: la penetrazione del principio corporativo nel diritto commerciale equivaleva di fatto a un'introduzione della dimensione collettiva all'interno della sua struttura. Su questa base doveva ricomporsi l'intero sistema del diritto privato; a questo evento doveva piegarsi l'intransigente individualismo dei giuristi più conservatori⁵³.

Finzi rifiutava così di basare il fenomeno societario moderno sul superatissimo strumento privatistico del contratto di società, facente ovviamente leva sulla consensualità soggettiva, e prospettava invece una caleidoscopica ed elastica struttura oggettiva, ove la società era intesa come «quel sistema di rapporti che gravita intorno ad un fondo comune destinato all'esercizio di commercio, per modo che la società esista sempre quando questo esista»⁵⁴. Era un insegnamento antidogmatico, segno di una mentalità aperta, che consentiva di acquisire al mondo del diritto le società irregolari e

in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XXX (1932), pt. I, pp. 462-468, ora in Id., *“L'officina delle cose”*, cit., pp. 159-168. Quest'ultimo saggio esprime anche in maniera emblematica quell'amore per la precisione del linguaggio di cui si è parlato nel testo (e già rilevato da P. Grossi, *Un giurista solitario*, cit., p. 28). L'autore infatti si soffermava a lungo sul significato di *controllo*, premessa di uno studio che, come è stato riscontrato da uno specialista contemporaneo della materia, «sorprende per la sua modernità: ad esso può ben farsi risalire l'origine della riflessione dottrinarica sul tema» (così M. Stella Richter jr, *“Trasferimento del controllo” e rapporti tra soci*, Milano 1996, p. 79 nt. 8; lo stesso commercialista romano è più di recente tornato su questo saggio di Finzi in Id., *Il controllo all'interno dell'organo amministrativo*, in U. Tombari [cur.], *Corporate governance e sistema dei controlli nella s.p.a.*, Torino 2013, pp. 19-20). Come ulteriore prova della spiccata attenzione e propensione di Finzi all'uso di parole esatte si segnala il ricorso al termine *fattispecie* (in E. Finzi, *Le teorie degli istituti giuridici*, in «Rivista critica di scienze sociali», I [1914], ora in Id., *“L'officina delle cose”*, cit., pp. 1-15), utilizzato probabilmente per la prima volta in Italia, sebbene Betti pensasse di averlo usato per primo nel suo *Diritto romano*, I, Padova 1935 (cfr. E. Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino 1952² [I ed. 1943], p. 2 nt. 2: «essa [fattispecie] venne da noi introdotta, nella prima edizione del nostro corso di “Istituz. di dir. rom.”, § 45; poi è divenuta di uso comune»). Sulla questione relativa a tale primazia v. anche N. Irti, *Un diritto incalcolabile*, Torino 2016, pp. 21-22 nt. 6 e p. 109.

⁵³ E. Finzi, *Sulla riforma legislativa delle società commerciali*, cit., pp. 142 e 146-149.

⁵⁴ Ivi, p. 141.

quelle di fatto, ovvero le multiformi comunioni a scopo mercantile, con una modulazione della rispettiva personalità giuridica⁵⁵. Era necessario perciò rilevare la funzione ormai pubblicistica delle grandi compagnie per azioni (questo il nome che riteneva più appropriato), la cui struttura e il cui funzionamento non potevano essere lasciati all'iniziativa privata, ma dovevano essere disposti e in qualche modo controllati dallo Stato a tutela dell'interesse pubblico e anche delle minoranze. Il pullulare di soggetti frammentati ma comunque organizzati dal diritto rientrava nella concezione del corporativismo finziano: quella molteplicità di comunioni mercantili non doveva infatti essere rinserrata nella corazza dell'uniformità legislativa, ma doveva riflettersi in una normativa rispettosa del ruolo delle diverse aggregazioni⁵⁶.

Se ci soffermassimo ora su un saggio pressoché coevo e assai meno noto dedicato alla riassicurazione, l'immagine originale dell'autore, abilissimo nel far rivivere secondo nuove strumentazioni anche gli istituti più tecnici della materia, emergerebbe con ulteriore nitidezza⁵⁷. Ma bastino i riferimenti fin qui

⁵⁵ Solo pochi anni prima uno specialista come Ulisse Manara, che aveva costruito in buona parte la sua fama accademica sul monumentale *Della società e delle associazioni commerciali. Trattato teorico-pratico. Parte generale*, Torino 1902-06 (2 voll. in 5 tomi), aveva vivamente deplorato persino il semplice uso dell'espressione metaforica *società di fatto* («Società di fatto! ma che cosa propriamente significa ciò? La società è un contratto, non già un fatto non convenzionale [...]. Eppure, delle così dette società di fatto pare che si voglia fare un istituto giuridico a sé [...]. Di *società di fatti, ne verbum quidem* nella nostra legge; ed è fin troppo naturale che sia così, perché, a parlar propriamente, la società di fatto è semplicemente un non senso»): cfr. U. Manara, *Una crisi dottrinale delle società anonime. Società, corporazioni o fondazioni?*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XXVIII (1930), pt. I, pp. 519-521.

⁵⁶ E. Finzi, *Sulla riforma legislativa delle società commerciali*, cit., pp. 156-157.

⁵⁷ E. Finzi, *La riassicurazione e la cessione del portafoglio. (A proposito di recenti sentenze)*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XXX (1932), pt. I, pp. 656-684. Nato sulla suggestione di alcune recenti pronunzie giurisprudenziali che avevano attratto anche l'attenzione di Lorenzo Mossa – la cui ricostruzione, giudicata «geniale» dal cattedratico fiorentino, era però considerata al di fuori dell'ordinamento vigente –, il lavoro si può considerare come un modello per il modo in cui il maestro affrontava il problema della sistemazione estraendo la materia da casi pratici sottoposti al giudizio della giurisprudenza. Qui basti notare che, nell'esaminare quella multiforme tipologia di contratti che andava appunto sotto il nome di riassicurazione e che lo sviluppo imprenditoriale aveva reso frequente negli ultimi decenni, Finzi impiantava il discorso sfoggiando la solita acribia terminologica e distinguendo le diverse strutture e funzioni che si manifestavano entro il fascio complessivo della riassicurazione. Ognuno dei tipi così individuati presentava differenti profili nel rapporto con l'assicurato originario. E nel caso di cosiddetta cessione del contratto, cioè di sostituzione del terzo (il riassicuratore) nel rapporto esistente con il primo assicurato, riflettendo sulla gestione delle conseguenze giuridiche, il giurista non

svolti quali prodromi del discorso che il professore mantovano tenne in occasione dell'inaugurazione a Firenze dell'anno accademico 1932-33, poi pubblicato sulle pagine degli *Annali dell'Istituto 'Cesare Alfieri'* e indi nell'*Archivio di studi corporativi*: un saggio meritatamente famoso, sia come momento espressivo della personalità del giurista⁵⁸, sia quale testimonianza di spicco negli itinerari della codificazione civilistica e commercialistica del ventennio⁵⁹.

La forma diretta ed essenziale tipica del genere delle prolusioni contribuiva all'efficacia del discorso, ma era poi la profondità dell'esposizione a farne una sorta di manifesto dello storicismo e dell'umanesimo dell'autore⁶⁰. Il singolare e originale orientamento corporativo finziano non veniva meno, ma vi si sovrapponeva il formale riconoscimento dei meriti del regime per aver promosso tale indirizzo all'interno dell'ordinamento⁶¹. Il testo, formalmente

poteva fare a meno di notare che «il nostro diritto non è ancora giunto ad una concezione organica, unitaria, degli “effetti di un contratto” per modo che all'unità della fonte risponda una inseparabilità degli effetti. Questi invece, in virtù dell'atomismo fondamentale degli ordinamenti giuridici del ceppo romanistico, sono regolati ciascuno secondo la specie giuridica a cui appartiene, e circolano e vivono – nella loro dinamica – del tutto separati» (ivi, p. 661).

⁵⁸ Opportunamente perciò valorizzata da P. Grossi sia nella voce *Finzi, Enrico*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., I, p. 872, sia in Id., *Enrico Finzi: un innovatore solitario*, cit., pp. XLI-XLVII.

⁵⁹ In questo senso ne hanno dato risalto R. Teti, *Codice civile e regime fascista*, cit., pp. 116-119; N. Rondinone, *Storia inedita della codificazione civile*, cit., pp. 106-107, il quale ascrive il giurista mantovano alla corrente che propugnava una rifusione della materia in un nuovo diritto dell'economia, e Id., *Impresa e commercialità*, cit., p. 77. Nella sua panoramica non ha mancato di accennarvi M. Libertini, *Diritto civile e diritto commerciale*, cit., pp. 14-15.

⁶⁰ Lo storicismo si stanziava in un impianto nel quale il diritto aveva i suoi svolgimenti nella base reale delle condizioni sociali; l'umanesimo si esprimeva nel ruolo accordato al soggetto che su tali condizioni era chiamato a intervenire, con il pensiero e con l'azione (E. Finzi, *Verso un nuovo diritto del commercio*, cit., pp. 72-73).

⁶¹ Ne sono un segno, sebbene di per sé non decisivo, la duplice citazione di discorsi di Mussolini (ivi, pp. 84 e 96) e i diversi riferimenti che associavano il corporativismo e il regime. Sembra di poter dire che il corporativismo, elemento originario della cultura finziana, in quegli anni divenne anche riconoscimento della spinta benefica proveniente dal quadro politico-istituzionale fascista (nessuna traccia comunque di quella piaggeria spesso presente nelle pagine anche di grandi giuristi verso le gesta del duce). Più tardi, come è noto, il giurista rifiuterà del tutto l'ideologia del corporativismo come portato della politica del regime (v. il testo pubblicato da P. Cappellini, *Il fascismo invisibile*, cit., p. 284, a proposito dei codici emanati dal fascismo, che erano a parer suo da cancellare: «esso [il codice civile] è tutto fondato sopra un duplice presupposto ideologico ed organico: l'autoritarismo asfissiante dello Stato e la struttura corporativa della economia, e si appoggia espressamente, come a premessa logica costante, a quella Carta del Lavoro, che è già stata

un'introduzione al corso, si rivolgeva al legislatore e ai giuristi, ai quali si chiedeva di cooperare affinché il sistema normativo corrispondesse sempre alle esigenze sociali e politiche, soprattutto in quel particolare frangente storico in cui il diritto commerciale codificato risultava «ormai fuori fase» rispetto al commercio chiamato a disciplinare. Il contrappunto verso i progetti di riforma del codice, blandamente espresso nei lavori precedenti, sfociava così in una critica radicale ai diversi compilatori, rei di aver tentato di sopperire alle inadeguatezze legislative con una «riforma senza immutazione; migliorie, non rinnovamento»⁶².

In generale, secondo Finzi, il diritto commerciale aveva in parte esaurito la propria forza propulsiva. Nel passato anche recente esso aveva sì coniato istituti nuovi e di fondamentale importanza – i titoli di credito, le società a responsabilità limitata, le assicurazioni, la mediazione, il trasporto –, ma molti di essi, nati nella prassi e perciò spesso trasversali tra le discipline, erano stati alla fine sistemati dalla scienza secondo le categorie civilistiche: un lavoro che aveva consentito alla commercialistica di abbandonare definitivamente le ambigue commistioni con il sostrato economico e di uscire dall'iniziale situazione di empirismo, al prezzo però di un irrigidimento della materia entro i paradigmi collaudati e di una perdita della specialità⁶³. Il risultato era una dogmatica che ricacciando il diritto commerciale nell'alveo privatistico e imbrigliandolo nelle sue forme ne precludeva ogni possibilità di rispondere alla nuova realtà e ne comprimereva, fino quasi ad annullarla, la naturale tensione universalistica: «quasi una tomba», soggiungeva il giurista mantovano rubando a Vivante la metafora utilizzata nel 1928⁶⁴.

Non era un problema che riguardava soltanto la scienza commercialista. A essere fuori fase era l'intera legislazione civilistica, orientata ancora in funzione del soggetto (gli atti di commercio su cui si imperniava il codice vigente erano una proiezione atomistica della volontà individuale), là dove invece l'economia

cancellata dalla nostra legislazione; possibile che si abbia ad insegnare ed attuare come vero e giusto il corollario di un teorema che sappiamo e proclamiamo errato e ingiusto? E che non si veda il grave pericolo politico e psicologico determinato dalla conservazione, dalla diffusione, dalla illustrazione di leggi che hanno per presupposto immanente una ideologia che neghiamo, respingiamo e combattiamo?»).

⁶² E. Finzi, *Verso un nuovo diritto del commercio*, cit., pp. 74, 76 e 80.

⁶³ Ivi, pp. 77-78. Un esempio tipico è la giovanile elaborazione di Asquini sul contratto di trasporto, materia che pescava nel civile, a sua volta tutto da definire specialmente con riferimento alla distinzione tra trasporto di cose e di persone, e nell'amministrativo: se ne è occupato I. Birocchi, *L'età vivantina*, cit., pp. 214-217. Ma si potrebbero ricordare tanti altri lavori di Manara, Rocco, Arcangeli.

⁶⁴ E. Finzi, *Verso un nuovo diritto del commercio*, cit., p. 78.

e la politica risultavano ormai costruite su base oggettiva (la struttura della produzione e degli scambi) e pretendevano che anche l'iniziativa privata si chinasse all'interesse della nazione. Il tema della riforma commerciale era stato però affrontato fino a quel momento in maniera semplicistica e inconcludente. La miopia del legislatore era stata infatti tale da fargli credere di avere a disposizione soltanto tre alternative: annullare la dicotomia tra diritto commerciale e diritto civile, unificando il diritto delle obbligazioni in un codice unico; ricostruire la materia commercialistica sulla originaria base soggettiva medievale, ovvero come diritto di una determinata categoria di soggetti ('diritto dei commercianti'); lasciare intatta l'attuale organizzazione su base oggettiva della disciplina, ossia quella che la individuava come diritto di un fenomeno commerciale e produttivo ('diritto degli atti di commercio')⁶⁵.

Finzi scartava tutte e tre le ipotesi⁶⁶. Ciò che serviva era un vero e proprio rivolgimento sul piano generale: il sistema di diritto privato non poteva più essere pensato come lo spazio (utilizzava il termine «riserva») di libertà del soggetto e doveva invece essere orientato in senso oggettivo e ricostruito su una base nuova come diritto dei beni e del commercio. Il quadro di riferimento era infatti profondamente mutato e il commercio non poteva più considerarsi come atto di interposizione, secondo la teoria ancora ribadita da Rocco e da Asquini, ma come un'organizzazione di beni finalizzati alla produzione e allo scambio nella quale dominavano gli stabilimenti, le materie prime, i brevetti, la clientela, elementi tutti estranei al codice ottocentesco⁶⁷. In tema di lavoro campeggiava, poi, quella figura dogmaticamente strana che era il contratto collettivo, una forma giuridica difficile da racchiudere in schemi netti in quanto riferita a un soggetto collettivo, ma paradigmatica del sistema corporativo: «struttura mirabile, duttile, feconda di pace e di ordine sociale»⁶⁸.

Ecco dunque delineati i capisaldi che dovevano orientare il capovolgimento normativo e dottrinale: la centralità dell'*azienda* in funzione dell'attività dell'*impresa* all'interno della struttura organizzata della *corporazione*.

⁶⁵ Ivi, p. 85.

⁶⁶ Ivi, pp. 85-87. La prima soluzione, sebbene presentasse elementi di utilità, lasciava troppi nodi irrisolti e non eliminava la necessità di una separazione fra il diritto patrimoniale generale e il diritto speciale del commercio. La seconda appariva come «uno stridente anacronismo» anche nei rapporti commerciali.

⁶⁷ Ivi, pp. 83-85. Come è noto, la teoria dell'atto di commercio come interposizione o intromissione era il frutto di una lunga e controversa elaborazione che aveva avuto il suo sostenitore più accanito e autorevole in Alfredo Rocco, il quale l'aveva posta al centro della sua sistemazione ultima (A. Rocco, *Principii di diritto commerciale. Parte generale*, Torino 1928, p. 178 ss. e spec. pp. 219-220); esplicitamente era stata fatta propria da A. Asquini, *Codice di commercio, codice dei commercianti o codice unico*, cit., pp. 516-517.

⁶⁸ E. Finzi, *Verso un nuovo diritto del commercio*, cit., p. 92.

Una ricetta in fondo simile a quella che da qualche tempo andava predicando Lorenzo Mossa⁶⁹. Il professore mantovano sostituiva così al modello organicista quello di una moderna società di massa – che doveva essere diretta da una politica dirigista e ordinata per la composizione dei conflitti sociali – e fissava al contempo i punti sui quali edificare il nuovo diritto: «l'economia tende a prevalere sull'individuo» e «i diritti subbiettivi devono concepirsi in funzione dell'utilità generale e quasi come un *munus* piuttosto che come un *ius*»⁷⁰.

Su questi presupposti vi era comunque ancora spazio per riconoscere e ribadire l'autonomia del diritto commerciale rispetto al civile: la materia del primo doveva restringersi all'industria e al commercio organizzati e doveva essere resa elastica mediante la giurisdizione di una magistratura di equità che ne assicurasse il carattere dinamico; al secondo spettava invece la disciplina della sfera patrimoniale liberamente disponibile ai privati. Con espressione elegante ma anche ambigua rispetto alle discussioni correnti, Finzi concludeva che, all'interno dell'unità sostanziale dell'ordinamento, il diritto commerciale costituiva una sorta di «punto di intersezione tra il diritto pubblico e il diritto privato»; sarebbe stato infatti «legato ad una disciplina più stretta, in ragione dell'interesse pubblico immanente nei rapporti di massa, tale da lasciar libero il singolo di aderire o meno ad un rapporto, ma non di costruirlo a suo piacimento, in dissonanza od in contrasto con la volontà collettiva della sua classe»⁷¹.

Troppo accorto per utilizzare il linguaggio della 'penetrazione' del corporativismo nel diritto commerciale, Finzi delineava così una concezione non burocratizzata della corporazione come entità istituzionale aperta e vivificata dallo spirito della collettività. Da qui l'idea, eretica come il suo autore, della dimensione interstiziale tra privato e pubblico riservata alla sfera commerciale.

⁶⁹ È solo un accostamento sommario autorizzato dalla comune simpatia per la materia ambigua, allora spesso evocata da giuristi eterodossi, del diritto dell'economia. Esula dal presente studio l'analisi delle posizioni del commercialista sardo. Per quegli anni, comunque, si rinvia alla raccolta di saggi, con importante premessa di Bottai, L. Mossa, *L'impresa nell'ordine corporativo*, Firenze 1935 (specialmente *Modernismo giuridico e diritto privato*, pp. 29-57, originariamente pubblicato in «Archivio di studi corporativi», I [1930], fasc. I, pp. 259-282).

⁷⁰ E. Finzi, *Verso un nuovo diritto del commercio*, cit., p. 86.

⁷¹ Ivi, pp. 93 e, per le citazioni, 96.

3. Contro «alcuni zelatori troppo ansiosi di novità»: la voce di Paolo Greco

L'attualissimo tema delle commistioni fra diritto corporativo e diritto commerciale fu al centro anche della prolusione letta da Paolo Greco il 13 dicembre 1933 all'Università di Parma, dove era appena stato chiamato in qualità di professore straordinario⁷².

Allievo di Arnaldo Bruschetti, che lo aveva avviato agli studi commercialistici e accolto nel proprio studio professionale e sotto la cui guida aveva pubblicato il primo saggio monografico sui titoli rappresentativi di merce, il giurista napoletano non era nuovo a quel problema che attanagliava la disciplina⁷³. A partire dal 1928, anno del programma-manifesto lanciato da Guidi, aveva infatti cominciato a pubblicare alcuni saggi tesi ad analizzare le influenze del corporativismo sul diritto commerciale e, soprattutto, su quello del lavoro. L'attenzione per l'ordine dettato dal regime e le sue vie era, come si è visto, una tappa pressoché obbligata per tutti i commercialisti, ma nel caso di Greco fu in quegli anni addirittura predominante e servì a conferirgli una notevole visibilità. Non stupisce perciò l'accento posto dall'autorevole commissione che lo promosse ordinario nel 1935 – ne facevano parte

⁷² P. Greco, *Aspetti e tendenze odierne del diritto commerciale*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XXXII (1934), pt. I, pp. 334-357. Greco passò all'Università di Parma nel 1933 dopo aver vinto il posto da straordinario bandito a Macerata nel 1931. Dal 1° novembre dello stesso anno tenne anche l'incarico di diritto commerciale e corporativo alla Bocconi. Chiamato a Torino nel 1936, insegnò nell'ateneo piemontese fino al congedo nel 1964. La commissione maceratese, composta da Vivante, Navarrini, Arcangeli, Asquini, De Valles, che nel concorso del 1931 lo aveva collocato al primo posto della terna insieme con Vittorio Salandra e Walter Bigiavi, ne aveva già messo in luce le capacità: «Egli sente la realtà economica degli istituti che studia e la riveste di un tessuto giuridico robusto ed aderente alla loro funzione» (*Relazione della Commissione giudicatrice del concorso a professore straordinario alla cattedra di diritto commerciale della R. Università di Macerata*, in «Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Educazione nazionale» [6 ottobre 1931], II, Atti di amministrazione, a. LIX, vol. I, n. 3, 21 gennaio 1932, pp. 125-127, citaz. a p. 126). Su Greco, che vietò ai suoi allievi di pubblicare necrologi, v. l'unico ricordo scritto all'indomani della scomparsa da G. Cottino, *Paolo Greco*, in «Rivista delle società», XXI (1976), fasc. 1-2, pp. 147-162 e, ben più tardi, il volume *Maestri della Facoltà di Giurisprudenza torinese. Paolo Greco*, Milano 1991 (con contributi di Norberto Bobbio, Alessandro Galante Garrone, Franzo Grande Stevens, Ettore Gliozzi, Rodolfo Sacco, Paolo Vercellone, Gastone Cottino). Cfr. ora anche la voce di G. Cottino, *Greco, Paolo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., I, pp. 1062-1064.

⁷³ P. Greco, *I titoli rappresentativi delle merci. Saggio per una teoria generale*, Napoli 1915. Per gli anni giovanili e l'attività di avvocato prima presso lo studio del padre, poi presso il suo maestro, v. la testimonianza di F. Grande Stevens, in *Maestri della Facoltà di Giurisprudenza torinese. Paolo Greco*, cit., spec. pp. 17-21.

Vivante, Bruschettoni e Alfredo Rocco – su quel filone di studi per riconoscerne la maturità scientifica: una prova di come il tema delle connessioni pratiche e scientifiche fra diritto commerciale e corporativo fosse ancora vivo alla metà degli anni Trenta⁷⁴.

Fin dai primi lavori lo studioso campano propose però una lettura del tutto personale del corporativismo. Egli concedeva difatti che qualunque riflessione sul nuovo ordinamento dovesse muovere da una «intima fusione» fra il punto di vista sociologico e quello giuridico, ma si sforzava comunque di ridurre i condizionamenti di tipo ideologico appoggiandosi alla normativa positiva, così da mitigare la forza espansiva del principio corporativo e da circoscriverne il raggio d'azione, anche mediante un'interpretazione riduttiva della rilevanza della Carta del lavoro⁷⁵.

Il denso e meditato saggio *Appunti vari di diritto corporativo*, pubblicato nel 1928, è emblematico di tali orientamenti⁷⁶. La critica, garbata e rispettosa, ad autorità quali Carnelutti, Arias, Ferrara e Maggiore e a quanti, con frenesia e forse piaggeria, pretendevano di applicare la teoria romaniana della pluralità degli ordinamenti al campo corporativo, mostrava la capacità di Greco di formulare giudizi forti appoggiandosi alla logica della legislazione⁷⁷. Richiamandosi esplicitamente alla posizione appena ribadita da Rocco nei *Principii*, egli contrapponeva così l'ancoraggio alle norme e alla concezione del diritto di esclusiva emanazione dello Stato alla foga di chi si era gettato sulla materia pensando di risolvere tutto in maniera frettolosa⁷⁸. Contemporaneamente definiva il sistema corporativo come la forma moderna di un'economia capitalistica avanzata, fondata sull'iniziativa privata controllata

⁷⁴ Cfr. *Relazione della Commissione giudicatrice per la promozione del professor Paolo Greco a ordinario di diritto commerciale nella R. Università di Macerata* (26 marzo 1935), in «Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Educazione nazionale», II, Atti di amministrazione, a. LXII, vol. I, n. 20, 16 maggio 1935, p. 2243.

⁷⁵ Così asseriva nella recensione al libro di D. Guidi, *Principi generali di diritto corporativo*, Roma 1931, in «Il diritto del lavoro», V (1931), pt. I, n. 3-4, pp. 196-198 (citaz. a p. 198). Per l'interpretazione riduttiva della rilevanza della Carta del lavoro v., per esempio, P. Greco, *Valore giuridico della "Carta del lavoro"*, in «Il diritto del lavoro», II (1928), pt. II, pp. 20-21.

⁷⁶ P. Greco, *Appunti vari di diritto corporativo*, in «Il diritto del lavoro», II (1928), pt. I, n. 10-11, pp. 630-645.

⁷⁷ Ivi, pp. 631, 633-635, 637, 641 e 643.

⁷⁸ A. Rocco, *Principii di diritto commerciale*, cit., pp. 163-164 nt. 1 («da concezione di un diritto non statale [è] contraria al concetto moderno dello Stato e della sua sovranità, che deve essere integrale anche nel campo della formazione delle norme giuridiche»). Inequivocabile Greco: «l'ordinamento giuridico statale [...] oggi, per merito del regime fascista, provvede a tutto» (P. Greco, *Appunti vari di diritto corporativo*, cit., p. 643).

dalla mano pubblica e pensata per incrementare la produzione in un quadro di sostanziale armonia sociale: in questo si sostanziava l'interesse collettivo e la ragionevolezza del passaggio dall'economia atomistica liberale a quella corporativa⁷⁹.

Su tali pilastri Greco articolava il suo discorso, che procedeva muovendo dalla base degli interessi individuali a quelli della categoria professionale (a certi effetti già dotati di una rilevanza giuridica), fino alle forme strutturate dei sindacati e delle corporazioni. Utilizzando evidentemente l'esperienza commercialistica in tema di conflitto di interessi (un socio poteva essere fattualmente portatore di interessi contrastanti con quelli della società), il giurista campano asseriva così tranquillamente che le forme associative professionali e corporative non erano espressione della somma degli interessi dei singoli appartenenti alle categorie (i quali potevano essere di carattere egoistico), bensì degli interessi tipici; e così fino all'aggregato massimo, la nazione, che racchiudeva tutte le associazioni settoriali e ai cui interessi collettivi tipici dava voce lo Stato⁸⁰.

Ne conseguiva una sorta di compressione della corporazione, l'espressione forse più caratteristica della riforma attuata dal regime e certamente la più cara a quanti erano arrivati al fascismo non dal vecchio sindacalismo della lotta di classe, ma dal nazionalismo. La funzione di garantire la tutela dell'interesse nazionale non era infatti, come si sosteneva da più parti, né tipica né esclusiva di tale ente: sindacati e magistratura assolvevano al medesimo ruolo, ragion per cui, prima che nelle ordinanze corporative, l'interesse nazionale doveva essere salvaguardato con precedenza assoluta nel contratto collettivo e nelle sentenze collettive. Alle corporazioni spettava il compito di affiancare e organizzare le classi produttive ai fini della tutela dell'interesse generale della produzione, un interesse ovviamente più vasto di quello delle singole categorie e classi e quindi più vicino a quello nazionale. In questo senso poteva in effetti sembrare che esse operassero per l'interesse pubblico più di quanto non facessero i sindacati, ma si trattava di un puro effetto riflesso e non di una diversa caratteristica istituzionale⁸¹.

Una proiezione specifica di tali idee si realizzò nel volume sul contratto collettivo di lavoro dato alle stampe l'anno successivo nella collana di Istituzioni di diritto corporativo patrocinata dal Ministero⁸². Nitida

⁷⁹ P. Greco, *Appunti vari di diritto corporativo*, cit., pp. 638-639; il giurista chiariva così la differenza tra la via del corporativismo e quella dell'economia socialista, tesa non a massimizzare la produzione della ricchezza, ma alla sua distribuzione.

⁸⁰ Ivi, spec. pp. 635-636.

⁸¹ Ivi, pp. 638-639.

⁸² P. Greco, *Il contratto collettivo di lavoro*, Roma 1929. Il volumetto ricevette una breve ma

illustrazione del nuovo strumento di diritto pubblico, la monografia tradiva gli intenti divulgativi dell'autore (l'esposizione si articolava in nozioni, struttura, efficacia, tutela del contratto collettivo), il quale non rinunciava tuttavia a parlare criticamente agli studiosi soprattutto di fronte ai reiterati tentativi da parte di alcuni colleghi di inquadrare l'istituto tra le maglie del diritto privato⁸³.

Seguì per Greco un'intensa attività scientifica, preludio della vincita del concorso di Macerata del 1931 e di un progressivo contestuale avvicinamento agli ambienti più influenti legati alla rivista fondata da Vivante e Sraffa e dunque all'*élite* commercialistica del tempo: pubblicò un saggio in appoggio alla discussa tesi di Vivante sulla clientela intesa come *res* oggetto di proprietà anche separato dall'azienda e il suo nome cominciò a comparire con buona frequenza nel periodico milanese⁸⁴. Non fu dunque probabilmente solo per la notorietà conquistata con i precedenti lavori che fu chiamato a tenere una relazione sul tema 'diritto sindacale e corporativo' al Primo Congresso giuridico italiano dell'ottobre del 1932: invito rivolto a un neocattedratico in un'Università non di prima grandezza, tra decine di studiosi di diritto corporativo⁸⁵.

lusinghiera segnalazione nella «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XXVII (1929), pt. I, p. 709.

⁸³ Con un uso forse un po' strumentale ma assolutamente logico, Greco ricorreva alla grande autorevolezza di Alfredo Ascoli che nel numero di esordio della *Commerciale* aveva sì ricondotto il contratto collettivo di lavoro alla sfera del diritto privato, ma aveva anche ipotizzato che la materia potesse essere regolata con orientamento pubblicistico dal legislatore: come chiosava il commercialista napoletano, si trattava quindi solo di una scelta affidata alla politica legislativa, come quella operata dal governo fascista con l'introduzione del sistema corporativo (P. Greco, *Il contratto collettivo di lavoro*, cit., pp. 9-10).

⁸⁴ Pubblicò il saggio *La clientela commerciale come oggetto di diritti* proprio negli *Studi di diritto commerciale in onore di Cesare Vivante*, cit., I, pp. 571-632. È nota la tesi di Vivante, formulata a suo dire mettendo al bando i discorsi eruditi (a partire da C. Vivante, *La proprietà commerciale della clientela*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XXVI [1928], pt. I, pp. 493-506) e i ripetuti interventi per aggiustare la rotta e rintuzzare le critiche dei contraddittori (Id., *Ancora della clientela*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XXVIII [1930], pt. I, pp. 1-5, ove definiva la clientela come «quel complesso di relazioni di diritto e di fatto per cui l'esercente di una azienda si assicura il concorso di clienti», p. 2): tra questi, in primo luogo, Carnelutti che con la cortesia del fiorettista accusava l'illustre commercialista di confondere proprietà con appartenenza e di non fare un uso adeguato della logica (in sostanza la clientela era per lui una qualità dell'azienda: F. Carnelutti, *Proprietà della clientela*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XXVIII [1930], pt. I, pp. 330-333). Di recente sulla questione V. Occorsio, *La clientela professionale come bene giuridico*, Torino 2016, pp. 33-42 (per le posizioni di Greco: pp. 37-39).

⁸⁵ P. Greco, *Diritto sindacale e corporativo. Relazione al Primo Congresso giuridico italiano, ottobre del*

Ciò che in effetti allora occorre era un giurista puro, in grado di evitare le fughe in avanti, di individuare i principi del sistema, di maneggiare i paradigmi e le proporzioni tra le discipline e di tracciare una raffigurazione aggiornata ed equilibrata del corporativismo in quella sorta di economia programmata del capitalismo e di società irreggimentata che il Rocco nazionalista aveva posto fin da subito fra gli obiettivi primari e che il fascismo d'apparato aveva poi collocato al centro della propria politica⁸⁶. Greco sembrava rispondere allo scopo, ed è facile intuire come la scelta di coinvolgerlo nell'importante e simbolico simposio fosse guidata anche dalla volontà di correggere le direttrici del dibattito sorto pochi mesi prima al Convegno ferrarese di studi corporativi, dove persino Bottai si era dovuto scomodare per criticare gli eccessi di Volpicelli e di Spirito⁸⁷.

decennale, s.l. e s.d. [ma 1932], in estratto.

⁸⁶ Vale la pena ricordare che un commercialista di vaglia come Asquini era allora viceministro delle Corporazioni, in una linea di continuità con le idee espresse sul corporativismo dal suo maestro Rocco sin dalla prima militanza nel partito nazionalista e funzionali a quel «realismo classista» di cui ha parlato quasi sessant'anni fa P. Ungari, *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, Brescia 1974² (I ed. 1963), p. 72. Per tre momenti diversi ma concatenati di sviluppo dell'ideale corporativo del commercialista napoletano basti citare A. Rocco, *Economia liberale, economia socialista ed economia nazionale* (1914), ora in Id., *Scritti e discorsi politici. I. La lotta nazionale della vigilia e durante la guerra (1913-1918)*, Milano 1938, pp. 27-58 (rimarchevole che il saggio fosse pubblicato non in un'occasione politica, bensì nella «Rivista delle società commerciali»); Id., *Il programma politico dell'Associazione nazionalista* (1919), ora in Id., *Scritti e discorsi politici. II. La lotta contro la reazione antinazionale (1919-1924)*, Milano 1938, spec. p. 478 ss., con l'importante *Replica agli oratori*, ivi, spec. pp. 484-485 e *l'Ordine del giorno finale*, ivi, pp. 489-491; Id., *Legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro. Relazione sul disegno di legge* (presentata alla Camera nella seduta del 18 novembre 1925), in Id., *Scritti e discorsi politici. III. La formazione dello Stato fascista (1925-1934)*, Milano 1938, pp. 957-978. Sulla dottrina corporativa rocciana, prima e dopo la guerra, v. R. D'Alfonso, *Costruire lo Stato forte. Politica, diritto, economia in Alfredo Rocco*, Milano 2004, pp. 136-162 e 188-210; segue l'intera vicenda corporativa in Rocco, dalle premesse ideali (1907-14) al «fallimento» finale, anche S. Battente, *Alfredo Rocco. Dal nazionalismo al fascismo 1907-1935*, Milano 2005, *passim*. Cfr. ora G. Chiodi, *Alfredo Rocco e il fascino dello Stato sociale*, in I. Birocchi - L. Loschiavo (curr.), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma 2015, pp. 103-127.

⁸⁷ In un saggio apparso all'indomani del Convegno romano per il decennale della marcia, U. Spirito, *La crisi del capitalismo e il sistema corporativo*, in *La crisi del capitalismo*, Firenze 1934² (I ed. 1933) se la prendeva con gli strascichi del corporativismo di matrice nazionalista e criticava aspramente «gli adoratori della lettera» che si attenevano pedissequamente alle norme (in particolare alle dichiarazioni VII e IX della Carta del lavoro), senza accorgersi che esse erano soltanto «residui del mondo contro cui si insorge[va]» e quindi un mero «compromesso destinato a segnare la fase transitoria» (ivi, pp. 140-141). Era l'antitesi esatta della visione positivista di Greco, diretta semmai, come si è visto, a ridurre in senso

«Interpretazioni piuttosto liriche» del corporativismo fu in effetti l'espressione con cui Greco bollò fin dalle prime battute tali posizioni, prendendo le distanze da quegli studiosi che, per esaltare il valore del nuovo ordinamento del regime, non avevano esitato a depennare dal vocabolario giuridico termini e principi insopprimibili del vivere civile quali l'interesse individuale, la libertà morale e l'autonomia giuridica, personale e patrimoniale, degli individui: un punto sul quale ritornò a più riprese per dimostrare come il principio corporativo non fosse una costruzione intellettuale astratta. Nato da una «idealità di riforma» e dunque certamente per impulso della politica, esso si era poi tradotto nella legislazione, sicché era possibile analizzarne il sistema e rinvenirne i fondamenti esclusivamente nel diritto positivo⁸⁸. E nel mondo del diritto la prima indubitabile premessa era che

Anche senza assumere l'individuo come *centro* di gravità di un sistema sociale e giuridico, esso costituisce però sempre il termine finale a cui si dirigono o su cui si riflettono in definitiva tutte le forze del sistema: l'ultimo destinatario diretto o indiretto di tutte le sue norme [...]. Nessuna teoria organicistica della società e dello Stato può superare questa indeclinabile esigenza logica dei concetti di uomo, di società, di ordinamento giuridico⁸⁹.

Greco proponeva quindi una versione asciutta del sistema corporativo, al quale non negava comunque il merito di aver esteso ai rapporti sociali le esigenze provenienti dall'economia e di aver consentito il superamento del contrasto tra la soluzione liberale e quella social-comunista. Sul piano giuridico la sua azione era però rivolta unicamente a integrare la struttura della società, sovrapponendo il piano dei rapporti collettivi a quello dei rapporti individuali, riconosciuti e conservati nei loro fondamentali tipi economico-giuridici e nelle rispettive configurazioni di diritti soggettivi. Il corporativismo era dunque essenzialmente «l'ordinamento giuridico di un sistema di equilibrio economico vincolato ai fini degli interessi delle categorie e della nazione»⁹⁰.

Al servizio della visione corporativa era posta la concezione storicista, a sua

opposto la portata della Carta del lavoro.

⁸⁸ P. Greco, *Diritto sindacale e corporativo*, cit., p. 15. «Una volta costituitosi il sistema legislativo, il suo [del corporativismo] principio informatore deve assumere, e trovare nelle leggi il suo carattere di principio giuridico positivo. Non di rado, invece, nei tentativi di identificare il principio corporativo, è accaduto o di sublimarlo a tali altezze da renderlo inaccessibile agli interpreti del diritto positivo, oppure, nell'intento di dargli la maggiore estensione possibile, di stemperarlo e diluirlo così largamente da non sapersi più dove trovarne i precisi connotati» (ivi, p. 22).

⁸⁹ Ivi, pp. 22-23.

⁹⁰ Ivi, pp. 15-16 e 20 per la citazione.

volta di taglio moderato e pragmatico. Respinte del tutto le suggestioni su presunti legami tra il corporativismo medievale e quello odierno, Greco parlava del sistema promosso dal fascismo come di una risposta moderna e attuale alle esigenze di una società di massa capitalisticamente avanzata, impossibili da soddisfare con le «armonie economiche vagheggiate dagli scrittori dell'ottocento» e «invano sperate come effetto spontaneo delle azioni edonistiche degli individui»⁹¹. Il realismo fascista forniva in sostanza una soluzione equilibrata al problema di come comporre in modo ordinato i rapporti di lavoro, ferma restando la proprietà privata dei mezzi di produzione che generava continui conflitti di classe⁹².

Proseguendo nel discorso, il professore maceratese mostrava poi di conoscere perfettamente gli itinerari corporativi nella legislazione succedutasi a partire dal 1926, che riconduceva alla dialettica tra il ruolo del sindacato professionale, di per sé espressione del conflitto e strumento unilaterale di categoria, e la corporazione, alla quale riconosceva una funzione *integrale*, atta a comporre e dunque a realizzare la collaborazione di classe e nel contempo a espandere la propria azione nel coordinamento dell'insieme dei rapporti economici collettivi dei vari rami della produzione. Perché quello era in definitiva il punto focale: l'entità dei salari, il numero di ore e le condizioni di lavoro erano elementi che potevano essere ragionevolmente stabiliti esclusivamente nell'ambito di un'organizzazione complessiva dei comparti della produzione⁹³.

L'intervento di Greco al Convegno romano trovò alcuni inevitabili contraddittori, fra i quali Volpicelli, la cui riflessione era stata oggetto delle critiche non troppo velate del giurista campano. Punto nel vivo, il filosofo del diritto – che bollava lividamente la relazione come un groviglio di indecisioni e contraddizioni sui problemi riguardanti l'elaborazione giuridica dell'ordinamento corporativo – accusava Greco di fare pirotecnici giri di parole per non mostrarsi chiuso alle nuove esigenze sociali ed economiche del paese, rimanendo però contemporaneamente ben fermo su quei capisaldi e canoni metodologici ai quali era stato educato e che gli stavano realmente a cuore. Da lì «un dire e disdire, che si risolve[va] in pratica nel non dire: nel negare in linea di fatto quello che si concede[va] a parole, e cioè nel restarsene, a dispetto delle concessioni verbali e delle contraddizioni logiche, alle pure e semplici posizioni tradizionali»⁹⁴.

⁹¹ Ivi, p. 20.

⁹² Ivi, p. 16.

⁹³ Ivi, pp. 17-19. A quest'ultimo proposito Greco si richiamava alla legge del 20 marzo 1930.

⁹⁴ Cfr. A. Volpicelli, *Diritto sindacale e corporativo*, in «Archivio di studi corporativi», V (1934),

Al positivista Greco Volpicelli rimproverava di essere prigioniero di gabbie astratte e di voler a tutti i costi costringere negli schemi tradizionali della scienza giuridica istituti totalmente nuovi, svuotandoli così del loro spirito e del loro significato innovatore. Il risultato era la riproposizione del «solito angusto e stilizzato cliché» che, aggirandone il problema della natura politica e giuridica, riduceva di fatto il principio corporativo a un fenomeno sostanzialmente economico «insinuantesi nella struttura dello Stato liberale, in guisa da non scalzarlo o riformarlo radicalmente, ma proprio da integrarlo»⁹⁵. Inaccettabile per il fascistissimo filosofo romano che l'indole e la portata rivoluzionaria del corporativismo si riducesse a questo.

Al di là delle dispute dottrinali e delle accuse di Volpicelli, Greco era però ben conscio delle profonde e radicali trasformazioni sociali e legislative in atto e dell'esigenza di disciplinare la vita economica e le sue recenti formazioni inquadrando senza rigide astrazioni nel sistema politico vigente anche, se del caso, mediante il ricorso a nuove categorie euristiche. Era questo l'impegno al quale chiamava i giuristi nella prolusione parmense del 1933-34 ove, sempre in equilibrio tra ricerca del nuovo e ripudio delle estrosità interpretative, prese ancora una volta le distanze da «alcuni zelatori troppo ansiosi di novità» che avrebbero voluto vedere il principio corporativo «introdotto un poco dappertutto», inclusi quei campi, come il diritto di famiglia e i rapporti patrimoniali, che gli erano tendenzialmente preclusi⁹⁶.

Riprendendo alcune considerazioni già formulate nell'ultima parte della relazione del 1932 in merito allo specifico ambito del principio corporativo, egli fece però in questa sede alcune ulteriori precisazioni. Tale principio poteva in effetti esercitare un qualche influsso anche nel campo strettamente privatistico, ma «più d'ordine riflesso che diretto»; il suo vero terreno d'elezione rimaneva infatti quello dei rapporti delle imprese di produzione e di commercio, inclusa l'impresa agricola, rientrando anch'essa dal punto di vista scientifico nel vasto complesso di fenomeni e di operazioni che andava sotto il

fasc. I, pp. 12-42 (citaz. a p. 12). Critiche all'indirizzo di Greco erano arrivate anche da parte di E. Moraca, *Interpretazioni liriche del corporativismo (Osservazioni al prof. Paolo Greco)*, in «Nuovi studi di diritto, economia e politica», VI (1933), fasc. I-II, pp. 68-74.

⁹⁵ A. Volpicelli, *Diritto sindacale e corporativo*, cit., pp. 15 e 17.

⁹⁶ P. Greco, *Aspetti e tendenze odierne del diritto commerciale*, cit., pp. 334-335. La chiamata a Parma è un segno che la carriera di Greco bruciava le tappe. È appena il caso di ricordare che nell'ultimo cinquantennio la cattedra commercialistica dell'ateneo ducale era stata tenuta ininterrottamente da grandi maestri quali Vivante, Bolaffio, Sraffa e Arcangeli e successivamente da giuristi della levatura di Candian e Allara (per le materie civilistiche). Sintomatico – ed è forse un segno di appartenenza alla medesima scuola (almeno in senso lato) – che l'immediato predecessore fosse Ascarelli, mentre il successore fu Bigiavi.

nome di materia di commercio. L'influenza esercitata dal sistema corporativo in questo settore – Greco lo ribadiva a chiare lettere – non era «meramente politica, ma strettamente giuridica»⁹⁷.

Già in bilico fra quanti ne preconizzavano un futuro assorbimento all'interno dell'area civilistica o amministrativistica e quanti per scongiurare questo pericolo proponevano di ridurlo alle più agili e tipiche proporzioni di un diritto delle imprese, il diritto commerciale si trovava così a dover difendere la propria autonomia di fronte al nuovo ordinamento sindacale e corporativo. Ritornava dunque anche nelle pagine di Greco un tema che, sollevato come si è visto da Asquini, era poi divenuto costante nella riflessione di molti commercialisti. Il giurista campano, che pure intravedeva nell'affermazione del sistema corporativo un nuovo e grave problema per l'esistenza della materia, era comunque certo che ciò sarebbe alla fine servito a far emergere linee e caratteri tipici del diritto commerciale tali da distinguerlo più marcatamente dagli altri rami del diritto e da quello civile in particolare. Lungi dal venire sacrificata, la sua autonomia ne sarebbe a quel punto uscita rafforzata⁹⁸.

Accolta la definizione del diritto commerciale come prodotto storico e rifiutata con qualche ironia l'idea che esso costituisse una sorta di «ufficio invenzioni della scienza giuridica» la cui funzione principale fosse quella di scoprire nuovi principi da cedere elaborati e rifiniti ai civilisti, Greco passava indi in rassegna le ben note ragioni che avevano giustificato l'indipendenza scientifica della disciplina per ribadire come esse non soltanto permanessero, ma fossero ancora più forti all'interno delle moderne forme di organizzazione economica dominate dai rapporti di massa e dalle volontà collettive⁹⁹. I sistemi giuridici liberistici e individualistici avevano di fatto ceduto il passo a una struttura più complessa, capace di rispecchiare l'unità sistemica dei fatti e della condotta economica degli uomini. Ripudiato il dogma del cosiddetto libero gioco delle forze e degli istinti individuali, la società contemporanea e con essa

⁹⁷ Ivi, p. 352.

⁹⁸ Ivi, p. 335. Il giurista campano sarebbe ritornato più tardi sul problema dell'autonomia e della specialità del diritto commerciale nel nuovo quadro normativo e istituzionale in P. Greco, *Il diritto commerciale fra l'autonomia e la fusione*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XLV (1947), pt. I, pp. 1-11.

⁹⁹ È un passo rimarcato da I. Stolzi, *L'ordine corporativo*, cit., p. 312 nt. 37. Questi i principi o coefficienti dell'autonomia del diritto commerciale: «Natura dei fatti, caratteri speciali e obbiettivi dei fenomeni, numero e importanza di essi» (P. Greco, *Aspetti e tendenze odierne del diritto commerciale*, cit., p. 338). In particolare sull'elemento della *quantità*, che nella società di massa poteva trasformarsi in *qualità* il giurista osservava di trovarsi in perfetta sintonia con quanto asserito da Finzi nella prolusione fiorentina (ivi, p. 348, e cfr. E. Finzi, *Verso un nuovo diritto del commercio*, cit., p. 84).

lo Stato corporativo, al fine di assicurare un equilibrio generale, dovevano dunque imporre agli individui e alle imprese nuovi vincoli di condotta nei fenomeni inerenti alla produzione e alla distribuzione e circolazione delle ricchezze. Poiché il perno delle azioni economiche non era più la volontà del singolo ma quella dei gruppi, le categorie commercialistiche dovevano adeguarsi alla realtà corporativa; compito non difficile per una disciplina chiamata a governare una materia in continua effervescenza, dominata da intrecci e complicazioni sempre diversi e perciò dotata di una dogmatica duttile e malleabile: una «dogmatica induttiva», come la definiva, sorta dai fatti e perciò pronta a modificarsi con essi¹⁰⁰.

Prima dell'avvento del corporativismo la scienza commercialistica aveva già dovuto affrontare problemi legati ai rapporti di massa, alla funzione dei contratti-tipo e dei contratti di adesione, alla natura e alla disciplina degli accordi normativi espressi dai cartelli e dai consorzi. All'interno di un ordinamento giuridico ispirato a una concezione dell'equilibrio economico rimesso esclusivamente al libero gioco degli interessi e delle volontà individuali, a dispetto della sua proverbiale capacità di adattamento, il diritto commerciale non era tuttavia riuscito a risolverli se non in modo frammentario e disorganico. L'affermarsi del corporativismo, contrapposto in un senso e sovrapposto in un altro al sistema economico consacrato dall'ordinamento liberale, aveva però fornito alla materia uno strumento in più per assolvere al compito di regolare l'attuale economia. Il rapporto di «intimità» che legava i due sistemi giuridici faceva infatti sì che il diritto corporativo si ponesse nei confronti del commerciale come una sorta di «premessa» alla quale era possibile attingere per ricavare strumentalmente nuove norme. Come già De Semo, anche Greco riconosceva pertanto al diritto commerciale la possibilità di dedurre legittimamente i propri principi generali da quelli del sistema corporativo: un processo che, accentuando le differenze con il diritto civile, contribuiva a rafforzare la posizione della disciplina all'interno delle scienze giuridiche¹⁰¹. Il risultato era una materia rinnovata, la cui fisionomia finale si poteva già intravedere guardando ad alcune tendenze in atto: la sempre più marcata connotazione in senso pubblicistico delle imprese e la tendenziale compressione della volontà contrattuale dei singoli, i cui interessi individuali venivano subordinati a quello collettivo mediante l'assunzione da parte dello Stato di nuove forme di organizzazione dell'economia produttiva nazionale¹⁰².

¹⁰⁰ P. Greco, *Aspetti e tendenze odierne del diritto commerciale*, cit., pp. 338, 347.

¹⁰¹ Ivi, p. 352.

¹⁰² Ivi, pp. 353-354. Cfr. N. Rondinone, *Impresa e commercialità*, cit., p. 78.

Greco accoglieva dunque l'idea di un'economia programmata dallo Stato, sebbene con qualche prudente raccomandazione affinché tali orientamenti non portassero il corporativismo ad assumere la forma più o meno larvata del comunismo e a perdere così il proprio tratto di originalità. L'impressione che si ricava è quella di uno studioso estremamente cauto, alla ricerca di una mediazione tra tradizione e modernizzazione, che dichiarava di apprezzare la battaglia di Mossa per dare centralità all'impresa, ma nel contempo riteneva che la materia non potesse fare a meno di regolamentare obiettivamente gli atti commerciali e rimaneva così di fatto legato alla definizione di commercio come atto di interposizione¹⁰³.

Il periodo parmense rappresentò comunque per lo studioso campano una sorta di transizione, dopo il quale l'attenzione per l'ordinamento corporativo e la sua influenza sul diritto commerciale cominciò ad affievolirsi. Vi dedicò ancora una conferenza al Circolo giuridico milanese nel 1935 e riprese il tema del contratto collettivo di lavoro in una sede prettamente scientifica come quella del *Trattato* diretto da Vassalli nel 1939¹⁰⁴, ma i suoi sforzi si rivolsero sostanzialmente altrove, in particolare al comparto delle assicurazioni, argomento classico della disciplina e assai più tecnico. Alla Bocconi la vulgata corrente lo ascrisse alla scuola di Sraffa (e con ragione, vista la dedica che Greco gli indirizzava nell'avvertenza al manuale di diritto bancario datata maggio 1935)¹⁰⁵; la chiamata a Torino nel 1936 lo mise poi in contatto con l'ambiente della grande scuola degli economisti liberali e con colleghi come Gioele Solari e i suoi giovani allievi. L'interesse per il tema corporativo, peraltro sempre instradato entro le forme giuridiche e privo di slanci apologetici, scemò così del tutto. Ai cultori più rigorosi del corporativismo,

¹⁰³ P. Greco, *Aspetti e tendenze odierne del diritto commerciale*, cit., pp. 341-342.

¹⁰⁴ P. Greco, *Il contratto di lavoro*, Torino 1939. Secondo U. Romagnoli, *Il diritto del lavoro durante il fascismo. Uno sguardo d'insieme*, in «Lavoro e diritto», XVII (2003), n. 1, p. 93, quella di Greco era «la monografia più importante del ventennio» in materia di diritto del lavoro (ivi anche considerazioni sul corporativismo del giurista campano).

¹⁰⁵ P. Greco, *Corso di diritto bancario*, I, Padova 1936, p. VI, ove il giurista napoletano precisava che la dedica al grande commercialista non era solo un omaggio allo studioso che in quell'anno si era congedato dall'insegnamento, ma intendeva «attestare la continuità della Sua scuola». Ritiratosi Sraffa, il mantenimento dell'incarico alla Bocconi di Greco fu talvolta messo in discussione e si provò anche a minarne la candidatura a rettore di quell'ateneo in quanto allievo del professore ebreo (ottenne comunque la nomina nel 1938). Varie notizie sulla dozzina d'anni trascorsa alla Bocconi si ricavano da M.A. Romani, «Bocconi über alles!»: *L'organizzazione della didattica e della ricerca (1914-1945)* e da A. De Maddalena, *L'aula e l'ufficio: il consiglio direttivo dell'Università Bocconi al lavoro (1915-1945)*, entrambi in M. Cattini - E. Decleva - A. De Maddalena - M.A. Romani, *Storia di una libera Università. II. L'Università Commerciale Luigi Bocconi dal 1915 al 1945*, Milano 1997, ad indicem.

come quel Giuseppe Alcahè allievo della Scuola di studi corporativi pisani fondata da Bottai che ebbe a recensire la prolusione parmense, non era del resto sfuggito come l'abito logico e l'uso delle categorie giuridiche propri del professore napoletano fossero direttamente funzionali a un riduzionismo di fondo del principio corporativo e della sua forza¹⁰⁶.

4. *Tullio Ascarelli alla prova del corporativismo*

Non meno attento ai problemi di politica del diritto rispetto a Greco, ma assai più pragmatico e poco propenso alle costruzioni architettoniche, anche Tullio Ascarelli prese parte al dibattito sulle interferenze fra diritto corporativo e diritto commerciale con una conferenza tenuta a Vienna il 12 aprile 1935 che riprendeva sotto molti profili un denso e panoramico saggio apparso l'anno precedente sulla *Rivista del diritto commerciale* e si riallacciava a un successivo intervento pronunciato al Primo Congresso nazionale di diritto agrario¹⁰⁷.

A differenza di Finzi e di Greco, Ascarelli non utilizzava dunque lo strumento della prolusione per delineare in maniera ordinata l'insieme dei problemi che il diritto commerciale era chiamato ad affrontare nel sistema politico ed economico vigente, e ricorreva invece a interventi di differente natura e di diverso taglio. L'immagine di un giurista tormentato e frammentario che a prima vista si ricava è dovuta probabilmente anche allo sforzo di adattare il discorso e il linguaggio a un pubblico disparato di lettori e di ascoltatori. E l'idea si rafforza se si allarga lo sguardo alla frenetica riflessione sui nuovi percorsi della disciplina in rapporto alla società

¹⁰⁶ Le critiche di Giuseppe Alcahè si leggono in «Nuovi studi di diritto, economia e politica», VII (1934), fasc. VI, pp. 409-410, e in «Archivio di studi corporativi», VI (1935), fasc. I, pp. 116-117.

¹⁰⁷ Rispettivamente T. Ascarelli, *Alcuni aspetti del diritto commerciale nello Stato corporativo*, in «Il diritto del lavoro», IX (1935), n. 1-2, pp. 318-326 (anche in «Diritto e pratica commerciale», XIV [1935], pt. I, n. 5, pp. 269-285); Id., *La funzione del diritto speciale e le trasformazioni del diritto commerciale*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XXXII (1934), pt. I, pp. 1-39 (il saggio apparve anche negli *Studi in memoria di Umberto Ratti*, Milano 1934, pp. 449-495); Id., *L'importanza dei criteri tecnici nella sistemazione delle discipline giuridiche e il diritto agrario*, in *Atti del Primo Congresso nazionale di diritto agrario*, cit., pp. 102-114. Ascarelli si era recato a Vienna su invito dell'International Law Association, del cui Consiglio direttivo era divenuto di recente membro. Su questi lavori v. ora A. Jannarelli, *Ascarelli e l'ordinamento corporativo*, in I. Birocchi - G. Chiodi - M. Grondona (curr.), *La costruzione della 'legalità' fascista negli anni Trenta*, Roma 2020, pp. 261-343, che ho potuto leggere soltanto quando il presente saggio era ormai in bozze.

corporativa che il giurista romano, a partire dalla monografia sulla moneta, affidò a numerosi contributi sparsi: lavori non direttamente coincidenti con il tema qui affrontato, ma a esso comunque in qualche modo connessi¹⁰⁸.

Lontanissimo dalla geometrica costruzione del libro con cui nel 1931 il non più giovane Mortati si era affacciato sulla scena accademica e che conteneva anche una sintetica e squadratissima raffigurazione dei poteri del capo del governo nei rapporti economici e negli assetti del lavoro e dunque nell'attività dell'apposito ministero e del Consiglio nazionale delle corporazioni, Ascarelli ne rovesciava l'ottica: degno allievo di Vivante, egli si concentrava infatti sulla realtà degli affari –gli elementi tecnici della materia, come li definiva –, allora in continuo movimento sia per la tendenza alla produzione di massa (in via di espansione anche nel settore primario agricolo), sia per il cambiamento della cornice ideologica e normativa entro cui i rapporti economici si svolgevano¹⁰⁹.

In un quadro generale segnato dal divario fra una disciplina codicistica ferma al 1882 e una dottrina e una giurisprudenza rese ancora più dinamiche dalla normativa succedutasi a partire dalla legge sindacale del 1926, Ascarelli si mosse con il suo stile. Nell'ambito della venerata categoria dei contratti, classicamente suddivisi in contratti di diritto civile o di diritto commerciale, scelse così di occuparsi dei contratti collettivi, la nuova forma per così dire ibrida tra privato e pubblico, ma anche dei tanti schemi rientranti tra i negozi indiretti, non necessariamente in frode alla legge o simulati, che potevano avere una ragion d'essere produttiva meritevole di protezione giuridica (per esempio il contratto di società teso, con opportuni patti tra i soci, a costituire una società anonima con un solo socio); oppure, ancora, prestò attenzione ai contratti di adesione predisposti dalle grandi compagnie per lo smercio di massa: tutti casi in cui la volontà individuale, motore dello schema contrattuale classico, veniva depotenziata a favore del contraente più forte, inserita nelle maglie collettive o subordinata in nome di situazioni giuridicamente protette in quanto funzionali a scopi produttivi¹¹⁰.

¹⁰⁸ La monografia alla quale si fa riferimento è la ben nota T. Ascarelli, *La moneta. Considerazioni di diritto privato*, Padova 1928.

¹⁰⁹ Si allude ovviamente a C. Mortati, *L'ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano*, Roma 1931; l'argomento delle corporazioni è svolto alle pp. 171-186 (ristampa inalterata dell'ediz. originale, Milano 2000).

¹¹⁰ Fra i diversi lavori si segnala T. Ascarelli, *Il negozio indiretto e le società commerciali*, in *Studi di diritto commerciale in onore di Cesare Vivante*, cit., I, pp. 23-98, considerato a ragione uno degli apporti più significativi del giurista romano. Si tratta della prolusione tenuta a Catania nel gennaio del 1930, ove la dogmatica dei negozi indiretti, sviluppata specialmente da Ernst Rabel, era utilizzata entro la ricchissima panoramica dei problemi posti dalla pratica mercantile, sui quali Ascarelli avrebbe poi riflettuto partitamente negli anni seguenti. Considerazioni specifiche sul testo in P. Grossi, *Le aporie dell'assolutismo giuridico (Ripensare,*

Nell'osservatorio ascarelliano uno spazio rilevante era inoltre riservato, oltre che alla materia dei titoli di credito, alle forme associative dei cartelli e dei consorzi¹¹¹ e alle società, in particolare a quelle anonime, investigate sia con riferimento all'entità del fenomeno e ai capitali impiegati, sia in relazione alla struttura e alle funzioni¹¹². Il giurista romano si occupò particolarmente del problema dell'emissione di azioni con voto plurimo e del rapporto tra

oggi, la lezione metodologica di Tullio Ascarelli), in Id., *Nobiltà del diritto*, cit., pp. 498-501.

¹¹¹ Su quest'ultimo tema il giurista romano pubblicò nel 1933 un saggio che, ampliato con l'analisi giurisprudenziale, prese nel 1937 la forma di un volumetto autonomo. Il lavoro fu criticato duramente da Bigiavi che ne censurò la malferma apparecchiatura logica: W. Bigiavi, *In tema di cartelli e di consorzi. A proposito di una recente pubblicazione*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XXXV (1937), pt. I, pp. 318-326. Sull'argomento si segnala una collaborazione – una delle pochissime con il regime e su un tema strettamente tecnico – con Asquini, relatore alla Camera del progetto di legge sui consorzi obbligatori (1932), che infatti lo ricordò quale consulente per i lavori preparatori della legge (cfr. A. Asquini, *Tricesimo*, cit., p. 24 e Id., *Nell'anniversario della morte di Tullio Ascarelli*, in «Rivista delle società», V [1960], p. 1010). Sull'interesse di Ascarelli, in quegli anni, per i consorzi e le unioni di imprese cfr. P. Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano 2000, pp. 214 e 253.

¹¹² Si sa che sulle società per azioni erano in corso molteplici discussioni che ruotavano attorno ai progetti di riforma elaborati da Vivante. Per quanto riguarda Ascarelli, un quadro complessivo della situazione è nella relazione presentata al Congresso internazionale di diritto comparato tenutosi a L'Aja nel 1932 (17.000 anonime per 50 miliardi di capitale): A. Arcangeli - T. Ascarelli, *Il regime delle società per azioni con particolare riguardo al voto plurimo e alla protezione delle minoranze*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XXX (1932), pt. I, pp. 159-172 (per i dati riportati: *ivi*, p. 159). Non si sa come nacque la collaborazione tra il giovane Ascarelli (non ancora trentenne) e l'accademicamente anziano giurista marchigiano, che aveva esordito quasi ragazzo nel lontano 1900; è noto comunque che Arcangeli fu membro della commissione per il concorso di Ferrara vinto dal giurista romano (1926) e poi per il suo ordinariato (1930) (cfr. M. Stella Richter jr, *Racconti ascarelliani*, Napoli 2020, pp. 44 e 53) e che da tre anni risiedeva nella capitale, nell'espletamento delle numerose attività (professore alla Sapienza, avvocato, deputato, membro del Consiglio nazionale delle corporazioni). Al di là dei possibili incontri a Roma, ove pure risiedeva Ascarelli, tra i due giuristi si notano molti punti di contatto: lo storicismo e il senso della realtà, l'interesse per gli elementi tecnici della materia commerciale non disgiunti però da una armatura dogmatica (inizialmente molto esaltata da Arcangeli, ma in tempi recenti resa più flessibile), la concezione unitaria della materia civilistica e, correlativamente, una visione elastica, perché storica, dei diritti speciali. Per Ascarelli questi caratteri verranno illustrati nel proseguo del paragrafo; per Arcangeli v. il ricordo approfondito dell'allora suo assistente a Roma F.M. Dominedò, *L'opera scientifica di A. Arcangeli*, in «Il foro italiano», LX (1935), pt. IV, coll. 289-307, nonché le notizie che si ricavano in Archivio Centrale dello Stato, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Fascicoli professori ordinari*, II versam., II serie, b. 5, fasc. Arcangeli Ageo.

amministratori e sindaci e tra maggioranza e minoranza, cioè in generale dei meccanismi di controllo della gestione sociale. Sullo sfondo stavano la questione del conflitto di interessi, il tema della difesa dei consumatori – categoria debole e frastagliata e non rappresentata istituzionalmente che sembrava poter ricevere protezione soltanto con l'azione amministrativa – e il nodo forse più grosso del come vigilare sull'iniziativa privata indirizzandola nel quadro degli interessi nazionali¹¹³.

Era questo in via esemplificativa il caleidoscopico panorama osservato da Ascarelli, che guardava alla materia commerciale nelle condizioni del presente, ovvero entro la cornice della cultura corporativistica e del relativo ordinamento *in fieri*. Economia, politica e diritto si incrociavano inscindibilmente: il giurista romano ne vedeva i nessi e ci lavorava dentro, con una visione d'insieme tale da costringere a rivedere l'impressione di frammentarietà e di episodicità del quale si è detto in precedenza. L'attitudine a individuare problemi, a cercare di comprenderli e a proporre soluzioni che esplicitamente si presentavano aperte e provvisorie era del resto una caratteristica tipica e connaturata del giurista romano¹¹⁴.

C'è un dato di partenza: Ascarelli era un corporativista convinto, anche se a modo suo. Pur non essendo un giurista di regime e pur non avendo 'investito' particolarmente nel nuovo ordinamento, nelle diverse sfumature in cui tale investimento si manifestò in seno alla scienza del diritto, egli lo accettò infatti senza discussioni¹¹⁵; e non tanto per l'indubbio pragmatismo ereditato dalla

¹¹³ Senza scendere qui nei dettagli, si rinvia alle diverse sezioni contenute nell'elenco delle pubblicazioni del commercialista romano: *Bibliografia di Tullio Ascarelli*, in *Studi in memoria di Tullio Ascarelli*, I, Milano 1969, pp. XVII-LIII, spec. p. XXIX ss. per gli studi sulle società.

¹¹⁴ A. Asquini, *Nell'anniversario della morte di Tullio Ascarelli*, cit., p. 1001 ha riconosciuto come caratteristica specifica di Ascarelli il procedere per problemi (il termine compare anche in diverse raccolte di suoi scritti) «per significare che la sua preoccupazione dominante era di mettere alla prova certi orientamenti di pensiero, di agitare problemi, di togliere veli ai sofismi, di additare la via per giungere al nocciolo delle cose, più che di imporre soluzioni e costruzioni sistematiche».

¹¹⁵ Il concetto di 'investimento' nell'ordinamento corporativo ricorre frequentemente in I. Stolzi, *L'ordine corporativo*, cit. (per esempio pp. 10, 14, 231-232, 234, 237, 277-278, 347), a misurare la posizione dinamica assunta dai giuristi di fronte al corporativismo. L'intero libro, anzi, si muove attorno al rapporto tra la storia di quell'ordinamento e la storia della disciplina giuridica e da questo punto di vista comprende anche la fetta più conservatrice del mondo dei giuristi, che pure dovette fare i conti con il fenomeno corporativo. Secondo S. Mazzamuto, *Tullio Ascarelli e Piero Calamandrei. Contrappunto novecentesco*, in «Europa e diritto privato», 2020, n. 1, pp. 72-73, «Il suo [di Ascarelli] pervicace storicismo e la sua attitudine realistica lo indussero, peraltro, a prestare attenzione al diritto corporativo ed all'influenza che l'intervento pubblico nell'economia avrebbe avuto sul diritto civile e sul diritto commerciale: una cauta apertura, pur senza lasciarsi coinvolgere sul piano

scuola di provenienza – inutile ricordare che il corporativismo era diritto positivo, sebbene *in itinere* –, quanto per lo storicismo che animava la sua concezione del diritto¹¹⁶. È ben noto, e se ne trovano riscontri continui anche negli scritti giovanili, come per il giurista romano il diritto commerciale fosse l'espressione giuridica del capitalismo, nella sua evoluzione storica dal basso Medioevo al tempo presente, in forme storicamente cangianti e destinate a modificarsi ulteriormente. L'avvento della produzione di massa aveva portato all'affermazione della cultura della 'socialità' che, a sua volta, aveva inciso sugli ordinamenti introducendo la dimensione collettiva e la connessa esigenza di superare il paradigma ottocentesco di un ordine economico fondato su scambi interindividuali resi armonici da una supposta 'mano invisibile'. Lo stesso valeva per l'organizzazione del lavoro, non più imperniabile sullo schema atomistico della *locatio operarum*¹¹⁷. «Il superamento del liberalismo e dell'individualismo economico, è oggi ovunque nella realtà delle cose», concludeva pertanto Ascarelli, che prendeva atto del nuovo orizzonte e vi si muoveva all'interno sfruttando anche le potenzialità conoscitive offerte dallo strumento comparatistico: il sistema corporativo era sì stato introdotto in Italia dal fascismo, ma esso era comunque un prodotto storico, i cui caratteri erano già stati *in nuce* tratteggiati dalla costituzione di Weimar nel titolo dedicato ai rapporti economici; e altri regimi, non sempre di marca autoritaria, avevano proposto interventi di economia programmata o controllata riconducibili in varia misura alla visione corporativa¹¹⁸.

ideologico, dovuta con ogni probabilità all'erronea previsione sull'onda dei successi del fascismo che l'impegno riformatore del regime sarebbe continuato chissà ancora per quanto tempo».

¹¹⁶ È noto che Ascarelli, in una recensione al volume di J. Bonnetcase, *Science du droit et romantisme*, Paris 1929, apparsa nella «Rivista internazionale di filosofia del diritto» del 1929, aveva teorizzato che l'attività del giurista era influenzata dalle idee e dalle ideologie del proprio tempo (cfr. P. Grossi, *Le aporie dell'assolutismo giuridico*, cit., p. 471 nt. 84).

¹¹⁷ In generale, sull'obsolescenza dell'antico schema della *locatio* di fronte alla moderna organizzazione del lavoro in fabbrica basti il rinvio a P. Marchetti, *L'essere collettivo. L'emersione della nozione di collettivo nella scienza giuridica italiana tra contratto di lavoro e Stato sindacale*, Milano 2006, p. 172 e G. Cazzetta, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali*, cit., p. 179 ss. e spec. p. 183.

¹¹⁸ Per la citazione nel testo v. T. Ascarelli, *La funzione del diritto speciale*, cit., p. 8. Fin troppo semplice, in proposito, evocare la formazione cosmopolitica di Ascarelli, derivante dalle famiglie d'origine (materna e paterna), l'attitudine comparatistica, le sterminate letture testimonianti dall'impressionante mole di recensioni, l'esperienza di studio in Germania dopo la laurea (M. Stella Richter jr, *Racconti ascarelliani*, cit., pp. 15-39). Sull'impatto della nuova economia sui paradigmi tradizionali del giurista pubblicista v. B. Sordi, *Ordine e disordine giuridico del mercato. In margine ad alcuni scritti di Tullio Ascarelli*, in M. Sbriccoli et al., *Ordo Iuris. Storia e forme dell'esperienza giuridica*, Milano 2003, pp. 320-321. Riferimenti

Nessun banale pragmatismo, dunque, e nessun accodarsi alla moda, come fu invece per una parte significativa di giuristi della sua generazione, spesso corporativisti improvvisati e per mera convenienza: il diritto commerciale del suo tempo era per Ascarelli pensabile soltanto entro il corporativismo, come cultura, come organizzazione economica e di lavoro e come ordinamento giuridico. La politica – in concreto la politica del regime – rimaneva invece sullo sfondo, quale presenza istituzionale: mentre affermava le ragioni del corporativismo, il giurista romano era uno dei pochi, distinguendosi in ciò persino dai misurati Finzi e Greco, che non inneggiava al duce e ai provvedimenti del fascismo¹¹⁹.

Osserviamolo analiticamente negli scritti che si sono scelti, cominciando dal saggio del 1934. L'indagine speculativa condotta da Ascarelli – che segnalava di aver letto la prolusione di Finzi quando il suo saggio era ormai in bozze – presentava da subito caratteristiche differenti rispetto alle teorizzazioni degli altri autori, tutti più o meno concordi nel ravvisare nel diritto corporativo una sorta di antagonista del diritto commerciale contro il quale occorreva innalzare argini. Nessun riferimento, dunque, a una penetrazione più o meno aggressiva del principio corporativo nella disciplina da parte dello studioso romano, che poneva invece l'accento soprattutto sull'irrompere nell'ordinamento commerciale del fenomeno della produzione, con le sue nuove figure organizzative e gestionali e con il suo carico di materiali più o meno grezzi da catalogare e ridurre a sistema. Il tema era perciò coniugato in positivo, come già dichiarava il titolo del saggio che metteva al centro le trasformazioni del diritto commerciale. Il termine 'adeguazione', declinato nella consueta chiave storicista, era non a caso quello al quale si faceva più volte ricorso. Ogni ordinamento era infatti in perenne evoluzione per mano della «forza sempre operosa della prassi» e della

all'esperienza di Weimar in tema di corporativismo e sindacalismo si ritrovano nei primi anni Venti nelle opere di Ferruccio Pergolesi e di Gaspare Ambrosini (cfr. P. Marchetti, *L'essere collettivo*, cit., p. 200). Una variegata riflessione sui corporativismi in Europa tra le due guerre è in G. Vardaro (cur.), *Diritto del lavoro e corporativismi in Europa: ieri e oggi*, Milano 1988; in particolare sulla problematica intrapresa della 'democrazia collettiva' in Germania negli anni Venti v. W. Luthardt, "*Democrazia collettiva*" nella Repubblica di Weimar. Una concezione semicorporativa di depoliticizzazione sociale?, *ivi*, pp. 57-74.

¹¹⁹ Per gli interessi trasversali, per la propensione a una dogmatica flessibile, per la sensibilità al discorso tecnico-economico e la disponibilità a riconoscere confini mobili tra le discipline giuridiche, Ascarelli è forse il commercialista italiano nel quale più si rinvencono i tratti di quel corporativismo inteso come «spazio tematico comune» – un discorso culturale, essenzialmente – di cui ha parlato P. Costa, *Corporativismo, corporativismi, discipline: a proposito della cultura giuridica del fascismo*, in «Quaderni di storia dell'economia politica», VIII (1990), n. 2-3, spec. pp. 410-411.

legislazione speciale e il giurista doveva pertanto adoperarsi per portare alla luce tendenze e forme nuove emerse dalla pratica, adattandole poi all'ordinamento vigente senza chiusure dogmatiche di sorta, perché – come ammoniva – i «vecchi istituti muoiono o adempiono a nuove funzioni»¹²⁰.

L'ottica era dunque moderata e priva di venature polemiche, tipica di quel nicodemismo diffuso tra i giuristi degli anni Trenta, dai quali però ancora una volta Ascarelli in qualche modo si distingueva: nell'evocare la complessità della crisi economico-sociale e nell'avvertire che le trasformazioni necessitavano di spirito aperto e non di ricette precostituite egli appariva infatti disinteressato e in buona fede. Lo si percepisce da alcuni particolari disseminati nel saggio, quali la candida definizione del progetto italo-francese come «orientato in senso conservatore» e però contenente allo stesso tempo norme indirizzate a perseguire uno scopo sociale, o la prospettazione – anche qui si trattava di realtà vivente – di progetti volti ad affermare in campo penale l'indeterminatezza della pena e l'incremento della discrezionalità del giudice¹²¹.

Lo stesso richiamo alla dibattuta questione dell'autonomia del diritto commerciale, nell'economia del discorso svolto dal giurista romano, non serviva ad alimentare inutili battaglie dottrinali né a porre problemi di confine con il diritto corporativo, ma soltanto a richiamare l'attenzione sulla necessità di conformare il sistema commercialistico agli sviluppi della tecnica economica. Facendo riposare l'indipendenza scientifica della materia unicamente su criteri storici e non su criteri logici, Ascarelli asseriva difatti che, in quanto categoria storica, il diritto commerciale non aveva «una ragione di essere eterna» e la sua importanza nella grande famiglia delle scienze giuridiche doveva essere perciò valutata di volta in volta. Ciò valeva anche per le sue sistemazioni categoriali, che non erano dogmi ma semplici formule adottate per indicare la soluzione giuridica a un caso concreto: una soluzione storicamente determinata, soggetta a perdere senso e significato se considerata fuori dal contesto in cui era sorta e dunque sempre modificabile¹²².

¹²⁰ T. Ascarelli, *La funzione del diritto speciale*, cit., pp. 2-4. Con riferimento ad Ascarelli l'uso del termine 'adeguazione' è stato messo in rilievo da P. Grossi, *Le aporie dell'assolutismo giuridico*, cit., p. 496 e da U. Breccia, *Continuità e discontinuità negli studi di diritto privato. Testimonianze e divagazioni sugli anni anteriori e successivi al secondo conflitto mondiale*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVIII (1999), t. II, pp. 324 e 327, che nel saggio ascarelliano ha riscontrato «il distacco sia dal modello scientifico strettamente dogmatico sia dall'abito mentale specialistico che presupponeva la pura e acritica registrazione dell'innovazione normativa irriducibile a quel modello»: il che poi riaffermava «la collaborazione dell'interprete dotto allo sviluppo del diritto» (ivi, p. 325).

¹²¹ T. Ascarelli, *La funzione del diritto speciale*, cit., p. 33.

¹²² Ivi, p. 7. Giustamente Bobbio ha rinvenuto nella sua personalità di studioso «indocilità verso idee tramandate, amore dell'avventura intellettuale, bisogno di muoversi in spazi

Non era un'abiura, ma un segno di aderenza ai problemi del tempo, oltremodo necessario in quell'epoca segnata dall'affermazione del fenomeno collettivo. Investita dai cambiamenti imposti dal sistema corporativo, la pratica commerciale aveva spontaneamente sviluppato aggregazioni coinvolgenti le varie categorie produttive nei più diversi comparti. Attraverso inediti tipi contrattuali, ma non di rado mediante il ricorso al semplice schema societario, si era così dato vita a consorzi, cartelli, associazioni: forme nuove di aggregazione e di negoziazione che si tentava di inquadrare negli istituti tradizionali, ma che necessitavano di una disciplina adeguata, soprattutto perché tali fenomeni, introducendo limiti alla libera concorrenza e all'autonomia dei contraenti, ponevano l'esigenza di un controllo statale non solo formale ma anche di merito. Se a questo si aggiungevano le istituite corporazioni – «espressione dell'autonomia delle categorie e dei vari gruppi produttivi ma insieme organi dello Stato» – e i sindacati – «strumento dell'autonomia della categoria e persone giuridiche di diritto pubblico» –, si aveva l'idea di un sistema estremamente complesso, non più imperniato sulla figura del commerciante e non più interpretabile come un insieme di atti di commercio¹²³. Emergeva l'immagine di una società organica, popolata da enti di integrazione economica dotati di autonomia e in grado di svolgere una funzione di mediazione tra l'individuo e lo Stato; ma lo scenario era dinamico, per le differenze che attraversavano le categorie e i settori produttivi, per il confine mobile tra diritto privato e pubblico e per l'irruzione delle finalità di scopo nella disciplina dei rapporti¹²⁴.

Il problema dell'ordine giuridico appariva così in tutta la sua dimensione complessa e imponeva, da un lato, la necessità di rivedere e di integrare il concetto stesso di commerciante contenuto nel codice di commercio e, dall'altro, di considerare la moltiplicazione delle discipline contrattuali alla luce dei diversi rapporti categoriali di volta in volta coinvolti¹²⁵. Il giurista romano articolava in proposito il discorso in due direzioni: la prima riguardava lo stravolgimento delle fonti vigenti in materia commerciale rispetto al dettato del codice del 1882, a seguito del quale il diritto applicabile poteva essere raffigurato come un sistema a cerchi concentrici in cui «tra l'ordinamento generale della legge e la disciplina particolare del contratto individuale si inseri[va] l'ordinamento giuridico della categoria»; la seconda concerneva la vocazione dello Stato e dell'interprete nella vita dell'ordinamento

sempre più larghi» (N. Bobbio, *Tullio Ascarelli*, in «Belfagor», XIX [1964], p. 412).

¹²³ T. Ascarelli, *La funzione del diritto speciale*, cit., p. 13 nt. 5.

¹²⁴ Ivi, pp. 10-13.

¹²⁵ Ivi, pp. 16-17.

commerciale¹²⁶.

Si è detto in proposito che nell'Ascarelli degli anni Trenta prevalesse un orientamento statalista: il giudizio è ben fondato ed è qui appena il caso di sottolineare come egli non facesse comunque mai riferimento all'ente politico (il Pnf) o al governo mussoliniano, ma sempre e solo allo Stato, ente astratto, supposto come sintesi degli interessi generali¹²⁷. «Lo Stato non può non interessarsi anche direttamente della costituzione e del funzionamento delle imprese nei suoi vari aspetti limitandosi a dettare delle norme meramente formali», era la tesi del commercialista romano, che attribuiva così al legislatore un ruolo fondamentale nello stabilire le direttrici per i numerosi e sempre nuovi problemi che affioravano nella prassi – tutela delle minoranze, aggravamento della responsabilità degli amministratori, indipendenza del ruolo dei sindaci, regolamento dei rapporti tra la società e gli istituti di credito, etc. – e riconosceva perciò la necessità di un sistema di economia controllata e socialmente orientata¹²⁸. Fissare i limiti e le forme dell'intervento statale, distinguendo i fenomeni transitori da quelli definitivi – la risposta da dare era ovviamente diversa a seconda che i problemi fossero di natura contingente o strutturale –, era facoltà del politico, ma era poi il giurista che doveva coordinare e sistematizzare le numerose ma frammentate norme speciali di tutela e di vigilanza diretta dell'economia dettate dal legislatore¹²⁹.

Chiamato in quel periodo di profonde trasformazioni ad abbandonare la tradizionale ottica conservatrice, il giurista doveva quindi provare a ricondurre a sistema le varie norme speciali, inquadrandole in paradigmi nuovi. Nell'opera di interpretazione e insieme di ricostruzione, Ascarelli invitava però a non eccedere e a diffidare degli atteggiamenti misoneistici tanto quanto di quelli «troppo audaci». La reazione alla dogmatica tradizionale non doveva

¹²⁶ Ivi, p. 15. L'immagine dell'ordinamento a cerchi concentrici era tratta dalla famosa relazione di de Francisci al Convegno giuridico per il decennale della marcia: lo confessava lo stesso Ascarelli in un breve intervento (T. Ascarelli, *I contratti collettivi commerciali e il criterio distintivo dei vari contratti*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XXXI [1933], pt. I, pp. 98-101: il titolo appare minimalista rispetto ai densi contenuti) in cui anticipava le posizioni poi distesamente esposte nei saggi qui esaminati; per l'immagine dei cerchi concentrici cfr. ivi, p. 98, ove il giurista aggiungeva che «punti di vista analoghi sono stati sostenuti dal Merkl e dal Kelsen e, per il diritto corporativo, dal Longhi, dal Maggiore» e da se stesso.

¹²⁷ Una statualità che conviveva con un «convinto pluralismo» (P. Grossi, *Le aporie dell'assolutismo giuridico*, cit., pp. 477-480), secondo forme che risentivano degli assetti istituzionali e delle ideologie nei diversi tempi; cfr. I. Stolzi, *L'ordine corporativo*, cit., p. 323 nt. 71 e p. 357 nt. 177.

¹²⁸ T. Ascarelli, *La funzione del diritto speciale*, cit., pp. 18-19.

¹²⁹ Ivi, p. 21.

infatti esaurirsi «in una serie di soluzioni di specie contrapposte ai principi giuridici ricevuti», ma doveva al contrario servire per «metter capo a una nuova dogmatica». Come farlo era una valutazione rimessa interamente al giurista: vecchi istituti potevano talvolta assolvere a nuove funzioni – qui il richiamo era esplicitamente all’opera di Renner¹³⁰ –, come nel caso dell’uso indiretto della società anonima, chiamata sempre più ad assolvere mansioni diverse rispetto a quelle originali; altre volte invece per poter interpretare e tradurre correttamente le norme della legislazione speciale era necessario elaborare *ex novo* le categorie giuridiche. La sempre più frequente concorrenza di norme privatistiche e pubblicistiche complicava lo scenario e rendeva fondamentale l’opera dell’interprete, il cui compito di sistemazione, proprio per questa trasversalità, non poteva che svolgersi per singoli istituti¹³¹.

In tale situazione erano due i poli che dovevano operare complementariamente nelle rispettive funzioni:

Nella legislazione, come nella interpretazione, sono sempre vive le esigenze della certezza e quelle dell’equità, della sicurezza giuridica e della tradizione da un lato, della maggiore adeguazione a nuove situazioni e della elaborazione di nuovi principi dall’altro, ed è compito del legislatore nella formulazione della legge, merito dell’interprete in sede di interpretazione, il sapere tener conto di ambedue questi momenti¹³².

Ascarelli postulava pertanto che le attività del legislatore e dell’interprete contemperassero le esigenze di certezza e di equità, come pure quelle di conservazione e di rinnovamento; un equilibrio che auspicava si realizzasse anche tra l’iniziativa privata, riconosciuta ancora come motore dello sviluppo, e il controllo statale. Il quadro prospettato era in definitiva una forma di collaborazione permanente tra l’autonomia dei corpi sociali, che si esprimeva nell’autoregolamentazione delle categorie produttive, e l’intervento dello Stato: una raffigurazione ideale ma non reale negli anni del regime¹³³.

¹³⁰ K. Renner, *Die Rechtsinstitute des Privatrechts und ihre soziale Funktion: ein Beitrag zur Kritik des bürgerlichen Rechts*, Tübingen 1929 (trad. it. *Gli istituti del diritto privato e la loro funzione giuridica: un contributo alla critica del diritto civile*, Bologna 1981).

¹³¹ T. Ascarelli, *La funzione del diritto speciale*, cit., pp. 31-33. Cfr. in proposito la lettura di G. Chiodi, «Innovare senza distruggere», cit., pp. 124-127, anche con un raffronto con le posizioni espresse nel quasi coevo corso di lezioni *Appunti di diritto commerciale*.

¹³² T. Ascarelli, *La funzione del diritto speciale*, cit., pp. 30-31. È un passo famoso, anche tra la commercialistica contemporanea: è usato, per esempio, come *incipit* nel libro di A. Principe, *Il controllo giudiziario nel governo societario*, Milano 2008, p. 1.

¹³³ T. Ascarelli, *La funzione del diritto speciale*, cit., pp. 28-29. Discorrere di autonomia delle categorie produttive era evidentemente una di quelle «infedeltà ragionate» rispetto al reale di cui ha parlato I. Stolzi, *L’ordine corporativo*, cit., p. 351 con riferimento al discorso

Il tema dei diritti speciali – questione classica per il commercialista, la cui disciplina nasceva come specialità del diritto civile – fu approfondito da Ascarelli nel citato intervento al Primo Congresso di diritto agrario del 1935, settore in cui da una decina d’anni la discussione su specialità e autonomia era particolarmente viva. Il rapporto spesso turbolento con il diritto corporativo aveva rimesso in discussione, come si è visto, la sospirata indipendenza scientifica della commercialistica sulla base di nuovi interrogativi, uno dei quali riguardava gli elementi tecnici, tanto specifici e propri per la materia commerciale da essere addirittura usualmente riconosciuti quale fonte del diritto sotto forma di natura delle cose o dei fatti (celebri, lo si è già ricordato, le posizioni di Vivante e di Asquini, seppure in forma non coincidente)¹³⁴. Invitato a parlare al simposio degli agraristi, Ascarelli riprese l’argomento affrontato nel saggio del 1934 rimescolando però completamente i termini della questione. Per quanto qui interessa, il saggio si segnala per tre profili. Innanzi tutto perché, dopo l’esplicita equiparazione dell’elemento tecnico alla natura delle cose, lo studioso romano negava recisamente che la specialità fosse condizione sufficiente per riconoscere l’autonomia della materia: l’esistenza dell’elemento tecnico speciale era infatti solo un prerequisito sia per l’eventuale conferimento alla disciplina dell’indipendenza scientifica, per la quale occorreva l’esistenza di un complesso organico di norme rette da principi generali diversi da quelli del diritto comune, sia per la sua recezione quale fonte del diritto, in quanto necessitava di una ulteriore valutazione giuridica che collegasse il fatto tecnico all’ordinamento¹³⁵.

Il secondo profilo riguarda i termini nuovi in cui la questione della specialità veniva allora posta e che secondo Ascarelli derivavano dagli attuali presupposti politici dello Stato, nei quali prevalevano gli interessi collettivi rispetto a quelli dei privati o delle classi; da qui un’economia ordinata come quella corporativa, con il conseguente intervento della legislazione nei gangli delle diverse attività produttive, che finivano per essere regolate specificamente secondo l’appartenenza alle diverse categorie. La disciplina risultante vedeva affievolirsi i tradizionali confini tra diritto pubblico e privato per l’ingresso di norme amministrative, procedurali e comunque ibride, e l’emergere di settori regolati da precetti organici per settori o comparti produttivi che reclamavano la propria specialità¹³⁶. Nessun dubbio comunque

corporativistico di personaggi (pur così diversi) come Mossa, Capograssi e Cesarini Sforza.

¹³⁴ Cfr. da ultimo I. Birocchi, *L’età vivantiana*, cit., pp. 220-223. Più in generale, all’interno di una vasta bibliografia, v. L. Pelliccioli, *Natura delle cose e metodo giuridico. Il «diritto naturale» dei giuristi*, Pisa 2015 (con particolare riguardo a Vivante, Asquini e Ascarelli, pp. 45-71).

¹³⁵ T. Ascarelli, *L’importanza dei criteri tecnici*, cit., p. 105.

¹³⁶ Ivi, pp. 107-108.

sul fatto che le particolarità e le differenze tecniche assumessero un rilievo sempre maggiore nell'economia corporativa, senza che si potesse però fornire una volta per tutte un criterio utile a fare ordine di fronte a tali specificità. A volte, per certe materie, si suggeriva la considerazione oggettiva dei beni e degli atti, da chiunque fosse compiuta l'azione che li concerneva (e qui Ascarelli citava Finzi); altre volte era invece opportuno utilizzare un punto di vista soggettivo, come per esempio l'appartenenza a una determinata categoria produttiva¹³⁷.

Il terzo profilo riguarda l'impostazione piuttosto neutra del testo ascarelliano, che non a caso non registrò alcuna discussione. Chi si aspettava una puntuale rassegna delle posizioni emerse nel clima del corporativismo – che per il diritto agrario erano state rinfocolate dall'istituzione di apposite cattedre e dalla nascita della rivista fondata da Bolla – rimase certamente deluso. È evidente il rifiuto di riprendere ancora una volta i termini cardine della questione per confezionare una tesi dogmaticamente fondata da parte del giurista romano che, facendo leva sul credo storicista, invitava al contrario a riflettere sulla mobilità dei confini e dei rapporti interdisciplinari e sulla necessità di relativizzare le soluzioni e di considerare le posizioni espresse, incluse le proprie, come provvisorie e aperte ai cambiamenti.

Resta infine da illustrare l'ultimo saggio della trilogia indicata all'inizio, ovvero la relazione viennese, interamente dedicata all'analisi della specifica posizione del diritto commerciale nello Stato corporativo: una sintesi delle posizioni del giurista romano e insieme un'anticipazione sotto molti profili della sua idea di riforma del codice di commercio¹³⁸. Le novità introdotte dal corporativismo consentivano infatti di attuare una distinzione fra un diritto commerciale tradizionale, al quale apparteneva appunto il codice, e un diritto commerciale corporativo, che si presentava invece come una disciplina giuridica dell'economia, diversificata secondo le varie categorie. Le differenze fra i due sistemi erano profonde. Il codice di commercio considerava i soggetti su un terreno di uguaglianza, si disinteressava perciò della eventuale sproporzione di forza tra i contraenti e dettava una disciplina formale che generalmente prescindeva dallo scopo e dalla funzione assolta nel caso concreto dai singoli istituti (identica, per esempio, per tutte le anonime, grandissime e minime, con un solo socio e via discorrendo); la norma corporativa, al contrario, regolava concretamente i vari rapporti e fissava una disciplina elastica e variabile in relazione alle mutevoli esigenze economiche e politiche, in contrasto dunque con il presupposto di tendenziale completezza

¹³⁷ Ivi, p. 109.

¹³⁸ Cfr. specificamente su questo tema T. Ascarelli, *Problemi preliminari nella riforma del diritto commerciale*, in «Il foro italiano», LXII (1937), pt. IV, coll. 25-36.

immanente al codice. La legislazione speciale interveniva a sua volta per stabilire la possibilità di esercitare determinati tipi di commercio e per disciplinare le forme di investimento delle imprese e il loro rapporto con gli utenti, istituendo controlli in via amministrativa su quell'attività privata al quale il codice riconosceva una libertà pressoché assoluta¹³⁹.

I problemi di riforma del diritto commerciale venivano così a porsi sotto un profilo ben diverso da quello tradizionale, obbligando il giurista a dare peso a distinzioni ed elementi che nelle legislazioni precedenti avevano un valore meramente economico e a rendere giuridicamente rilevanti criteri prima considerati come appartenenti esclusivamente a quel campo¹⁴⁰. Da qui l'esigenza di rivedere il metodo giuridico e l'assetto tradizionale degli istituti contenuti nel codice tenendo conto delle diverse forme di ibridazione e di combinazione delle regole pubblicistiche e privatistiche «una cui separazione e distinta considerazione non [era] spesso possibile senza smarrire il senso dell'unità dell'istituto»¹⁴¹.

Ribadendo che la distinzione fra diritto civile e diritto commerciale poggiava sul terreno storico, il giurista romano precisò in questa occasione il radicale mutamento dei termini in cui il problema del rapporto tra le due codificazioni andava posto:

Ora una disciplina giuridica differenziata per le varie categorie riduce la disciplina unitaria dell'attività mercantile ai soli principî generali i quali, appunto perché tali, sono più facilmente suscettibili di esser fusi con i principî del diritto delle obbligazioni senza dar luogo alla distinzione tra un sistema civile e commerciale [...]. Alla dicotomia tra attività comune e attività mercantile si sostituisce una più ricca e concreta differenziazione di tutte le categorie della produzione¹⁴².

Senza campanilistici arroccamenti di scuola, Ascarelli suggeriva pertanto di riconsiderare il tema dell'indipendenza scientifica della materia alla luce delle modifiche introdotte dal sistema corporativo¹⁴³. Se era vero, infatti, che la

¹³⁹ T. Ascarelli, *Alcuni aspetti del diritto commerciale*, cit., pp. 323-324.

¹⁴⁰ Ivi, p. 326.

¹⁴¹ Ivi, p. 322.

¹⁴² Ivi, p. 324.

¹⁴³ Inevitabile un parallelo con Asquini, che manifestava una concezione forte e conservatrice dell'autonomia del diritto commerciale, una netta preferenza per la duplicità dei codici (civile e di commercio), salva la possibile unificazione della materia delle obbligazioni; e paradossalmente, come ha notato S. Mazzamuto, *Tullio Ascarelli e Piero Calamandrei*, cit., p. 73, il giurista friulano aveva una propensione riduttiva verso il diritto corporativo, essenzialmente quale forma di organizzazione del lavoro secondo la via imperativa della conciliazione degli interessi alle categorie imposta dallo Stato (cfr. *supra*, § 1).

disciplina di categoria aveva da un lato rafforzato l'autonomia del diritto commerciale come «diritto professionale», dall'altro aveva però posto una serie di dubbi, soprattutto con riferimento ai contratti, circa l'opportunità di un distinto codice di commercio. Il giurista romano apriva dunque più o meno cautamente all'ipotesi di un codice unico, lasciando ancora alla legislazione speciale e alle norme corporative la concreta disciplina professionale delle varie categorie agricole, industriali e commerciali: idee che, come è noto, avrebbero trovato nuovo impulso soltanto nella nuova fase dei lavori sulla codificazione che si sarebbe aperta di lì a qualche anno¹⁴⁴.

¹⁴⁴ Cfr. R. Teti, *Codice civile e regime fascista*, cit., pp. 135-139; N. Rondinone, *Storia inedita della codificazione civile*, cit., pp. 107-110 e Id., *Impresa e commercialità*, cit., p. 78. Mario Rotondi, allora il più strenuo sostenitore della necessità di unificare il diritto delle obbligazioni, ascriveva senz'altro Ascarelli tra i difensori di tale tesi (M. Rotondi, *Evoluzione ed involuzione dell'autonomia del diritto commerciale in Italia* [1965], ora in Id., *Scritti giuridici. II. Scritti di diritto comparato e di teoria generale*, Padova 1972, p. 673).